

Comune di Casarsa della Delizia

Testo coordinato con Dpgr 0122/Pres. del 18/4/2000

REGOLAMENTO EDILIZIO

SIGLE PRINCIPALI

Arpa	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
Ass	Azienda per i servizi sanitari
Baaaas	beni ambientali architettonici archeologici artistici e storici
Bur	Bollettino ufficiale della Regione
Cc	Consiglio comunale
Ced	Commissione edilizia
Cei	Comitato elettrotecnico italiano
Cm	circolare ministeriale
cm ²	centimetro quadro
Cnr	Consiglio nazionale delle ricerche
Coni	Comitato olimpico nazionale italiano
Cp VVff	Comando provinciale di Vigili del fuoco
Ctr	Comitato tecnico regionale
Dcim	deliberazione di Comitato interministeriale
Dcm	delibera di Comitato dei ministri
Dgr	deliberazione di Giunta regionale
Dlgs	decreto legislativo
Dm	decreto ministeriale
Dpcm	decreto di Presidente del Consiglio dei ministri
Dpgr	decreto di Presidente della Giunta regionale
Dp SStt	Direzione provinciale dei Servizi tecnici
Dpr	decreto di Presidente della Repubblica
Drf	Direzione regionale delle foreste
Gc	Giunta comunale
Irf	Ispettorato ripartimentale delle foreste
Ispesl	Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
Ls	legge statale
Lr	legge regionale
m	metro
m ²	metro quadro
m ³	metro cubo
Om	ordinanza ministeriale
Pdr	piano di recupero
Pgr	Presidente della Giunta regionale
Prg	piano regolatore generale comunale
Prp	piano regolatore particolareggiato comunale
Rdl	regio decreto legge
Red	regolamento edilizio
Tulps	testo unico leggi di pubblica sicurezza
Tuls	testo unico leggi sanitarie
Uni	Ente nazionale di unificazione
Utc	Ufficio tecnico comunale
VVff	Vigili del fuoco

INDICE

Capo I - DISCIPLINA URBANISTICA.

art.	1.	Trasformazione di territorio	7
art.	2.	Regime di opere	7
art.	3.	Autorizzazione in precario	7
art.	4.	Destinazioni d'uso	7
art.	5.	Certificato di destinazione urbanistica.....	8
art.	6.	Piano regolatore particolareggiato comunale.....	8

Capo II - COMMISSIONE EDILIZIA.

art.	7.	Composizione	10
art.	8.	Stato di commissari	10
art.	9.	Durata	10
art.	10.	Funzioni e facoltà	10
art.	11.	Riunioni e parere	11

Capo III - PROCEDURA PER CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O DENUNCIA.

art.	12.	Contenuti di domanda e di denuncia.....	12
art.	13.	Determinazioni su domanda	12
art.	14.	Documenti necessari	12
art.	15.	Contenuto di concessione o autorizzazione	15
art.	16.	Notizia al pubblico e ricorsi	16
art.	17.	Caratteristiche di concessione, autorizzazione e denuncia.....	16
art.	18.	Onerosità di concessione.....	16
art.	19.	Varianti a progetto approvato.....	16
art.	20.	Voltura di concessione, autorizzazione e denuncia.....	17
art.	21.	Silenzio - assenso	17

Capo IV - ADEMPIMENTI PER ESECUZIONE DI OPERE E ABITABILITÀ DI EDIFICI.

art.	22.	Obblighi	18
art.	23.	Verifica di allineamenti	18
art.	24.	Abitabilità e agibilità	19
art.	25.	Vigilanza - Accertamento di conformità	19

Capo V - SICUREZZA DI OPERE.

art.	26.	Stabilità e sicurezza di costruzioni	20
art.	27.	Opere di cemento armato	20
art.	28.	Prevenzione di danni da movimento sismico	21
art.	29.	Ponti stradali	21

Capo VI - ESECUZIONE DI OPERE.

art. 30.	Modo di esecuzione di opere	22
art. 31.	Opere su confine di area pubblica	22
art. 32.	Occupazione di area pubblica	22
art. 33.	Prevenzione di infortuni	23
art. 34.	Lavori in prossimità di linee elettriche	24
art. 35.	Demolizione di opere contenenti amianto	24

Capo VII - EDIFICI.

art. 36.	Caratteristiche di edifici e materiali	25
art. 37.	Caratteristiche di abitazioni	25
art. 38.	Caratteristiche di strutture ricettive alberghiere	25
art. 39.	Isolamento di vani	26
art. 40.	Altezza minima di vani	26
art. 41.	Superficie finestrata	26
art. 42.	Vani per usi particolari	27
art. 43.	Protezione acustica	27
art. 44.	Barriere architettoniche	27
art. 45.	Dotazioni per la posta	28
art. 46.	Dotazione di spazi comuni	28

Capo VIII - OPERE E ATTIVITÀ SPECIALI.

art. 47.	Edifici di uso pubblico	29
art. 48.	Pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande	29
art. 49.	Esercizi commerciali di grande dettaglio	29
art. 50.	Opere per prodotti alimentari	29
art. 51.	Locali per deposito e vendita di prodotti fitosanitari	29
art. 52.	Sale e arene cinematografiche	30
art. 53.	Strutture ricettive turistiche	30
art. 54.	Agriturismo.....	30
art. 55.	Impianti sportivi	30
art. 56.	Piscine natatorie	30
art. 57.	Impianti di pubblico spettacolo	30
art. 58.	Edifici scolastici	30
art. 59.	Residenze polifunzionali.....	31
art. 60.	Opere per servizi ed accessori	31
art. 61.	Ricoveri di animali	31
art. 62.	Depositi di soluzioni idroalcoliche.....	32
art. 63.	Distributori di carburante	32
art. 64.	Cave di materie inerti	33
art. 65.	Discariche	33
art. 66.	Cimiteri	33

Capo IX - OPERE ESTERIORI E SPAZI APERTI.

art. 67.	Decoro e sicurezza di opere esteriori e spazi aperti	34
art. 68.	Recintazioni	34
art. 69.	Applicazioni di Comune	34

Capo X - STRADE E OPERE LATERALI A STRADA E FERROVIA.

art. 70.	Caratteristiche stradali	36
art. 71.	Opere su strada	36
art. 72.	Opere laterali a strada	37
art. 73.	Accessi carrabili.....	37
art. 74.	Cartelli e altri mezzi pubblicitari.....	38
art. 75.	Opere laterali a ferrovia	38

Capo XI - SCARICHI E RIFIUTI.

art. 76.	Autorizzazione	39
art. 77.	Scarico in corso d'acqua superficiale	39
art. 78.	Scarico in fognatura pubblica	39
art. 79.	Scarico di liquame su suolo	39
art. 80.	Scarico di liquame in sottosuolo in unità geologiche profonde	39
art. 81.	Smaltimento di fanghi residuati	39
art. 82.	Ispezioni	40
art. 83.	Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti	40
art. 84.	Deposito temporaneo di rifiuti	40

Capo XII - OPERE IDRAULICHE.

art. 85.	Acque pubbliche	41
art. 86.	Derivazioni e utilizzazioni	41
art. 87.	Opere vietate e distanze	41
art. 88.	Rete di scolo.....	41

Capo XIII - TUTELA AMBIENTALE.

art. 89.	Edifici, impianti e depositi insalubri	42
art. 90.	Prevenzione di rischio di incidenti rilevanti	42
art. 91.	Emissioni in atmosfera	42
art. 92.	Limiti di livello sonoro	43
art. 93.	Serbatoi interrati	43
art. 94.	Valutazione di impatto ambientale	43
art. 95.	Verifica di Azienda per i servizi sanitari	44
art. 96.	Conservazione di boschi	44
art. 97.	Interventi su opere o aree vincolate	45

Capo XIV - IMPIANTI.

art. 98.	Impianti in genere.....	47
art. 99.	Impianti elettrici ed elettronici in abitazioni.....	47
art. 100.	Opere implicanti consumo di energia	48
art. 101.	Distribuzione e utilizzazione di gas	48
art. 102.	Condizionamento di aria e ventilazione	48
art. 103.	Evacuazione di prodotto gassoso	48
art. 104.	Ascensori e montacarichi in servizio privato	49
art. 105.	Approvvigionamento di acqua	49

art. 106.	Dotazioni per acque reflue	49
art. 107.	Dotazioni per acque meteoriche	50
art. 108.	Linee elettriche aeree esterne	50
art. 109.	Antenne per telefonia cellulare	50
art. 110.	Impianti per acqua di piscina	50

Capo XV - SICUREZZA CONTRO INCENDI.

art. 111.	Edifici residenziali di altezza antincendio uguale o superiore a m 12	51
art. 112.	Aziende e attività particolari	51
art. 113.	Edifici civili a struttura di acciaio	51
art. 114.	Stabilimenti per oli minerali	51
art. 115.	Impianti per gas di petrolio liquefatti	52
art. 116.	Impianti termici a combustibili liquidi	52
art. 117.	Impianti termici a gas di rete	52
art. 118.	Depositi di gas di petrolio liquefatti	52
art. 119.	Locali di pubblico spettacolo	52
art. 120.	Scuole	53
art. 121.	Autorimesse	53
art. 122.	Distributori di gas di petrolio liquefatti	53
art. 123.	Serre riscaldate	53
art. 124.	Attività ricettive turistico-alberghiere	53

Capo XVI - SICUREZZA E IGIENE SU LAVORO.

art. 125.	Sicurezza e salute.....	55
art. 126.	Sicurezza contro infortuni.....	55
art. 127.	Igiene del lavoro	55
art. 128.	Dotazioni	56

Capo XVII - SIGNIFICATO DI TERMINI.

art. 129.	Definizione di interventi	57
art. 130.	Definizione di elementi fisici	57
art. 131.	Definizione di fasi di lavori	57
art. 132.	Parametri urbanistici ed edilizi	57

Capo XVIII - NORME FINALI.

art. 133.	Decadenza di concessione, autorizzazione e denuncia	61
art. 134.	Annullamento di concessione o autorizzazione	61
art. 135.	Deroghe a vincoli speciali	61
art. 136.	Denuncia di rinvenimenti	61
art. 137.	Sanzioni	61
art. 138.	Richiamo a norme vigenti	61
art. 139.	Deroghe	61
art. 140.	Norma transitoria	62
art. 141.	Entrata in vigore e durata di Red	62

Allegato A: *(Stralciato.)*

Allegato B: *Schema di atto d'obbligo per opere di urbanizzazione.*

REGOLAMENTO EDILIZIO

Capo I - DISCIPLINA URBANISTICA.

Art. 1. Trasformazione di territorio.

1. Ogni attività comportante trasformazione di territorio è soggetta a concessione, ai sensi di Ls 10/1977, art. 1, salvo opere particolari, soggette ad autorizzazione o denuncia.

2. Il titolare di atto abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili di rispetto di Red, piani urbanistici, leggi e regolamenti e, unitamente a direttore di lavori, di rispetto di concessione, autorizzazione o denuncia.

Art. 2. Regime di opere.

1. Sono soggetti a concessione:

Rinvio a L.R. 52/91.

2. Sono soggetti ad autorizzazione:

Rinvio a L.R. 52/91.

3. Sono soggetti a denuncia:

Rinvio a L.R. 52/91.

Contestualmente a denuncia di accatastamento, se dovuta, copia di planimetria è inviata al Comune.

4. In caso di interventi comprendenti attività diverse è applicato il regime più rigoroso.

5. Non sono soggetti né a denuncia né ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio:

Rinvio a L.R. 52/91.

6. Il completamento di opera esistente realizzata al rustico è soggetto al regime previsto per l'opera intera a momento di completamento.

7. Restano salve norme specifiche per opere pubbliche, di interesse pubblico o insistenti su demanio statale.

8. L'installazione di strutture temporanee per manifestazioni culturali, sportive e ricreative è soggetta alle sole autorizzazioni di cui al Tulps.

Art. 3. Autorizzazione in precario.

Rinvio ad art. 81 L.R. 52/91.

Art. 4. Destinazioni d'uso.

1. Le destinazioni d'uso di unità immobiliari sono distinte nelle categorie seguenti:

- a) residenziale;
- b) artigianale di servizio;
- c) alberghiera e ricettivo-complementare;
- d) direzionale;
- e) commerciale al minuto;
- f) commerciale all'ingrosso;

- g) trasporto di persone e merci;
- h) artigianale;
- i) industriale;
- l) agricola, ivi compresa la abitativa di agricoltori a titolo principale in zona agricola;
- m) artigianale complementare ad attività agricola in zona agricola, limitatamente a conservazione, prima trasformazione di prodotti agricoli locali e ad assistenza di macchine agricole;
- n) commerciale complementare ad attività agricola in zona agricola;
- o) allevamento industriale in zona agricola;
- p) opera pubblica;
- q) opera di interesse pubblico.

2. La destinazione d'uso in atto di unità immobiliare è quella stabilita da licenza, concessione o autorizzazione o, in assenza o indeterminazione di tali atti, da classificazione catastale o da altri documenti comprovanti in atto da oltre un biennio.

Art. 5. Certificato di destinazione urbanistica.

1. Il proprietario di immobile può ottenere dal Comune certificato di destinazione urbanistica, indicante le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti lo stesso.

2. La domanda contiene:

- a) dati anagrafici e indirizzo di richiedente;
- b) oggetto di richiesta;
- c) specificazione di immobile mediante località, via, numero civico se edificio ed estremi catastali;
- d) allegato: estratto catastale.

3. Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Comune entro 30 giorni.

4. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno da data di rilascio, se non intervengono modifiche di piani urbanistici vigenti. In questo caso il Comune ne notifica a titolare l'adozione.

Art. 6. Piano regolatore particolareggiato comunale.

1. Ove previsto da Prg gli interventi sono subordinati a formazione di Prp.

2. Il Prp è costituito da:

- a) relazione illustrativa;
 - b) planimetria/e stato di fatto;
 - c) planimetria/e di piano;
 - d) eventuale disposizione planivolumetrica di edifici;
 - e) studio geologico di cui a Lr 27/1988, art. 9 bis, comma 1, con elementi di cui a Dpgr 164/1989, art. 4, o asseverazione di cui a Lr 27/1988, art. 10, comma 4 ter.
 - f) schema o progetto di massima di opere di urbanizzazione primaria, con indicazione di allacciamenti di reti tecnologiche;
 - g) tavola numerica di elementi urbanistici;
 - h) norme tecniche di attuazione;
 - i) asseverazione di cui a Lr 52/1991, art. 42,
- ed inoltre: per Prp di iniziativa privata:
- l) estratto e certificato catastale, o altro documento comprovante la disponibilità dei terreni;
 - m) schema di convenzione;
 - n) planimetria indicante eventuali aree da cedere al Comune,
- per Prp di iniziativa pubblica:
- o) elenchi catastali di aree e di edifici da espropriare.

3. Le planimetrie di cui a comma 2, lettere b) e c), sono redatte in rapporto a superficie complessiva in scala seguente:

- a) fino a ha 5: da 1:200 a 1:500;
- b) da ha 5 fino a ha 10: da 1:500 a 1:1000;
- c) oltre ha 10: da 1:500 a 1:2000.

4. Per Prp o Pdr di iniziativa privata di zone A gli elaborati sono approfonditi e integrati per rappresentare:

- a) interesse storico-artistico, documentale o ambientale di contesto territoriale;
- b) allineamenti esistenti e di previsione;
- c) elementi caratteristici esistenti e di previsione;
- d) parcheggi esistenti e di previsione.

Gli elementi esistenti sono documentati mediante fotografie.

5. Per schema di convenzione di cui a comma 2, lettera m), vale come traccia l'allegato A).

Capo II - COMMISSIONE EDILIZIA.

Art. 7. Composizione.

1. La Ced è composta da:
 - a) i membri di diritto seguenti:
 - 1) il sindaco, che la presiede *ovvero altro Presidente secondo quanto stabilito dallo Statuto Comunale;*
 - 2) l'assessore competente in materia, che la presiede in caso di assenza del sindaco *ovvero altro Vice Presidente secondo quanto stabilito dallo Statuto Comunale;*
 - 3) il responsabile di Utc;
 - 4) *il responsabile di VVff o suo delegato;*
 - b) i membri nominati dalla Gc seguenti:
 - 1) tre esperti in materia di edilizia, impianti, urbanistica, arte, ambiente o paesaggio;
 - 2) un architetto scelto tra una terna indicata da ordine degli architetti provinciale;
 - 3) un ingegnere scelto tra una terna indicata da ordine degli ingegneri provinciale;
 - 4) un esperto in materia di tutela ambientale e paesaggistica, scelto tra terne di candidati proposti da associazioni ambientaliste riconosciute ed operanti nel territorio regionale.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Utc o, in assenza di questo, da altro impiegato comunale.

Art. 8. Stato di commissari.

1. Per incompatibilità, astensione, decadenza, revoca, dimissioni, sostituzione e rinnovo di commissari valgono le norme di legge o di statuto comunale, salvo norma diversa di Red.

Art. 9. Durata.

1. I commissari durano in carica per il tempo della legislatura in cui sono nominati, salvo decadenza, revoca o dimissioni.
2. Il commissario assente per tre volte consecutive senza giustificazione decade da incarico, ed è sostituito con la procedura prevista per la nomina.
3. Il commissario sostitutivo di decaduto, revocato o dimesso dura in carica per il tempo venuto meno a commissario sostituito.

Art. 10. Funzioni e facoltà.

1. La Ced ha funzione consultiva. Essa dà parere per:
 - a) *opere soggette a concessione edilizia;*
 - b) autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale,
 e, se richiesta, per:
 - c) *accertamenti di mancanza di danno ambientale di competenza comunale;*
 - d) piani urbanistici;
 - e) regolamenti per opere;
 - f) autorizzazioni per opere o mutamento di destinazione d'uso;
 - g) progetti di opere pubbliche;

h) domande di parere preventivo.

2. La Ced può richiedere chiarimenti e campioni di opere progettate, compiere sopralluoghi, sentire progettisti, proprietari o esperti in materie particolari e proporre speciali modalità esecutive *fermi restando i termini per il rilascio degli atti autorizzativi*. Tra le modalità esecutive sono comprese prescrizioni assicuranti ove necessario conservazione di caratteristiche storiche o ambientali, allineamenti, mitigazione di impatto ambientale e inserimento nel contesto territoriale.

Art. 11. Riunioni e parere.

1. La Ced è riunita ordinariamente in giorno fisso, e straordinariamente quando il *presidente* lo richiede.

2. Per la validità di riunioni di Ced normale è sufficiente la presenza *della maggioranza dei componenti*.

3. Per la validità di riunioni di Ced integrata per opere in aree soggette a vincolo paesaggistico è necessaria la presenza di esperto in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Le determinazioni possono essere comunque validamente assunte dopo assenza di questo a due riunioni consecutive.

4. *Il parere è assunto a maggioranza di intervenuti. In caso di parità di voti prevale il parere votato dal presidente.*

5. Dei lavori di Ced è tenuta nota in verbale.

6. *I commissari si assentano da riunione quando vi è discussione e votazione su domande cui siano interessati essi direttamente o parenti ed affini fino al quarto grado. L'osservanza di norma di cui a periodo precedente è richiamata in verbale.*

Capo III - PROCEDURA PER CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O DENUNCIA.

Art. 12. Contenuti di domanda e di denuncia.

1. Domanda di concessione o autorizzazione e denuncia contengono:
 - a) dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale di presentatore e progettista;
 - b) oggetto di intervento;
 - c) localizzazione di intervento;
 - d) indicazione di diritto ad eseguire intervento;
 - e) elenco di allegati;
 - f) indicazione circa realizzazione diretta di opere di urbanizzazione di cui a Ls 10/1977, art. 11.
2. E' ammessa presentazione di domanda di parere preventivo, corredata da elaborati di massima, su cui il Comune esprime parere di massima.

Art. 13. Determinazioni su domanda.

1. Le determinazioni su domanda di concessione o autorizzazione sono assunte previa istruttoria di Utc, parere di Ced e Ass e acquisizione di documenti necessari. Per autorizzazione i pareri di Ced e Ass sono facoltativi.
2. Le determinazioni su domanda sono notificate entro 75 giorni da presentazione. L'eventuale diniego di concessione o autorizzazione è motivato.
3. Il Comune può richiedere entro 15 giorni da presentazione di domanda integrazioni documentali. In questo caso il termine di cui a comma 2 decorre da data di presentazione di documenti integrativi.
4. Decorso il termine di cui a comma 2 senza che il Comune abbia notificato le proprie determinazioni può ricorrersi contro il silenzio-rifiuto.
5. Ove non sia ritirata entro 180 giorni da notifica la concessione o autorizzazione diviene inefficace di diritto.
6. La concessione per opere comportanti permanenza di persone è subordinata a presenza di opere di urbanizzazione primaria essenziali, previsione di loro esecuzione da parte del Comune nel triennio successivo o impegno di concessionario di loro esecuzione contemporanea a opere oggetto di concessione.

Art. 14. Documenti necessari.

1. Sono documenti necessari per concessione o autorizzazione o per efficacia di denuncia:
 - a) estratto catastale;
 - b) estratto di piani urbanistici;
 - c) elaborati progettuali, in due copie, firmati da tecnico abilitato e da presentatore di domanda o denuncia;
 - d) prospetto riassuntivo di dati di opere, urbanistici, edilizi e contributivi, firmato da tecnico e da presentatore di domanda o denuncia;
 - e) per nuova realizzazione o ampliamento: modello statistico Istat;
 - f) per nuova realizzazione o ristrutturazione generale: dichiarazione di conformità di elaborati a Ls 13/1989, per barriere architettoniche;
 - e, nei casi previsti:
 - g) per sale e arene cinematografiche: autorizzazione di autorità competente in materia di spettacolo;
 - h) per impianti di edifici: progetto;

- i) per impianti comportanti emissioni in atmosfera: domanda di autorizzazione regionale;
 - l) per accessi o altri interventi interessanti strada: autorizzazione di:
 - 1) ente proprietario se fuori da centro abitato;
 - 2) Comune se in centro abitato, previo nulla osta di ente proprietario se strada non comunale;
 - m) per ricerca di acque sotterranee e terebrazione o scavo di pozzi: autorizzazione regionale;
 - n) per edificio di nuova realizzazione, ampliamento e scavo a distanza da acqua pubblica a cielo aperto inferiore a m 10, e per recintazione e smovimento di terreno a distanza inferiore a m 4: autorizzazione di ente proprietario o gestore;
 - o) per edifici ed impianti soggetti a prevenzione incendi: nullaosta di Cp VVff;
 - p) per deroga a norme di igiene per attività lavorative: autorizzazione di Ass;
 - q) per interventi appartenenti a categorie, superanti soglie o localizzati in aree sensibili determinati con Dpgr: studio di impatto ambientale;
 - r) per attività produttive: relazione per verifica e parere favorevole di Ass;
 - s) per trasformazione di terreni soggetti a vincolo idrogeologico o per riduzione di superficie forestale: autorizzazione di Drf o Lrf;
 - t) per interventi su opere o aree vincolate: autorizzazione di Soprintendenza ai Baaaas o autorizzazione regionale o comunale;
 - u) per deroga a vincolo speciale: autorizzazione di ente proprietario o gestore di opera che ne è causa o di ente responsabile di controllo;
 - v) per realizzazione, modifica o potenziamento di aviosuperfici ed eliporti, strade extraurbane, discoteche, circoli privati ed esercizi pubblici ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, e per nuovi impianti ed infrastrutture per attività produttive e postazioni di servizi commerciali polifunzionali: previsione di impatto acustico;
 - z) per opere soggette a valutazione di impatto ambientale: studio di impatto ambientale;
 - aa) per derivazione di acqua pubblica: autorizzazione regionale;
 - bb) eventuali ulteriori elementi richiesti da piani urbanistici.
2. Per costruzioni e manufatti in genere gli elaborati progettuali sono:
- a) planimetria di zona, in scala 1:1000 o 1:2000, riportante:
 - 1) orientamento;
 - 2) suddivisione e numero di mappali;
 - 3) costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto;
 - 4) delimitazione di lotto di intervento;
 - 5) elementi per individuazione di area di pertinenza urbanistica;
 - b) planimetria, in scala non inferiore a 1:500, quotata, riportante:
 - 1) orientamento;
 - 2) costruzioni esistenti e di progetto, in lotto e contigue, con indicate altezze, distanze e destinazioni d'uso rilevanti per progetto;
 - 3) altimetria e sistemazione di terreno, esistente e di progetto, con indicati accessi, parcheggi, percorsi, pavimentazioni, attrezzature, arredi, piante esistenti, da rimuovere e previste, e recintazione eventuale;
 - 4) opere ed impianti esterni;
 - c) sezione/i di terreno, in scala di planimetria di cui a lettera b), quotata/e, riportante/i i profili di costruzioni esistenti e di progetto, in lotto e contigue rilevanti per progetto;
 - d) piante di ogni piano e di copertura, esistenti e di progetto, in scala 1:100 in genere, 1:50 per opera di dimensione piccola e 1:200 per opera di dimensione grande, quotate, riportanti:
 - 1) destinazione generale, uso di vani e superficie di ciascuno di essi. La destinazione è specificata secondo le categorie previste da Red in relazione a caratteristiche

costruttive e a dotazione di servizi, previsti o ottenibili mediante interventi di manutenzione ordinaria;

- 2) aperture esterne e interne;
- 3) schemi di impianti rilevanti;
- 4) spazi per opere complementari;
- e) sezione/i esistente/i e di progetto, in scala 1:100 in genere, 1:50 per opera di dimensione piccola e 1:200 per opera di dimensione grande, quotata/e, riportante/i:
 - 1) altezza massima come prevista da norma;
 - 2) altezza netta di piani;
 - 3) spessore di solai, compresi pavimenti ed intonaci;
 - 4) eventuali intercapedini e vani tecnici;
- f) prospetti di costruzioni, esistenti e di progetto, in lotto e contigue rilevanti per progetto, in scala 1:100 in genere, 1:50 per opera di dimensione piccola e 1:200 per opera di dimensione grande, riportanti tipi e materiali di opere ed eventuali insegne e altre opere complementari;
- g) per interventi su edifici esistenti:
 - 1) grafico comparativo di demolizioni e ricostruzioni, con i colori previsti da Red;
 - 2) se rilevanti per l'opera: fotografie di esistente, a colori, con localizzati su grafico i punti di ripresa;
 - h) relazione illustrativa;
 - i) relazione tecnica per prevenzione di danni da movimento sismico.

3. Per interventi di rilevanza urbanistico - ambientale, occupazioni di suolo, scavi e rinterri gli elaborati sono:

- a) planimetria di zona, in scala da 1:500 a 1: 2000, quotata, riportante:
 - 1) orientamento;
 - 2) suddivisione e numero di mappali;
 - 3) costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto;
 - 4) altimetria di terreno, esistente e di progetto;
 - 5) delimitazione di area di intervento;
 - 6) piante esistenti, da rimuovere e previste;
- b) sezioni di terreno, in scala di planimetria di cui a lettera a), quotate, riportanti:
 - 1) profili di terreno, esistenti e di progetto, con indicati volumi di scavo e di riporto;
 - 2) costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto;
 - 3) piante esistenti, da rimuovere e previste;
 - 4) eventuali manufatti speciali;
- c) piante, sezioni e prospetti di manufatti speciali, in scala adeguata, quotate;
- d) relazione illustrativa.

4. Per strade e reti infrastrutturali gli elaborati sono:

- a) planimetria di zona, in scala 1:1.000 o 1:2.000, riportante:
 - 1) orientamento;
 - 2) suddivisione e numero di mappali;
 - 3) costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto;
 - 4) altimetria di terreno, esistente e di progetto;
 - 5) tracciati di progetto;
 - 6) piante esistenti, da rimuovere e previste;
- b) planimetria, in scala non inferiore a 1:500, rilevata, quotata, riportante:
 - 1) orientamento;
 - 2) altimetria di terreno, esistente e di progetto;
 - 3) assi e dimensioni di opere;
- c) profilo longitudinale, in scala non inferiore a 1:500, quotato, riportante:
 - 1) altimetria di terreno, esistente e di progetto;
 - 2) distanze parziali e progressive;

- 3) assi e dimensioni di opere;
- d) sezioni trasversali, in scala non inferiore a 1:200, quotate, riportanti:
 - 1) altimetria di terreno, esistente e di progetto;
 - 2) opere di progetto, con indicate caratteristiche tecniche;
 - 3) sezioni di scavo e di riporto;
- e) piante, sezioni e prospetti di manufatti speciali, in scala adeguata, quotate;
- f) relazione illustrativa.
- 5. La relazione illustrativa indica tra l'altro:
 - a) materiali e colori esterni previsti;
 - b) eventuali vincoli e servitù di proprietà.
- 6. Per opere soggette ad autorizzazione paesaggistica sono necessari gli elaborati ulteriori seguenti:
 - a) corografia, in scala 1:25000, con individuate area di intervento e area vincolata;
 - b) estratto di carta tecnica regionale, in scala 1:5000, con individuate area di intervento e area vincolata;
 - c) fotografie di luoghi, a colori, con localizzati su grafico i punti di ripresa;
 - d) fotomontaggi o prospettive di luoghi a opere ultimate;
 - e) relazione paesaggistica, illustrativa di:
 - 1) stato di luoghi e motivazioni progettuali;
 - 2) compatibilità di opere con vincolo, e criteri per mitigazione di impatto paesaggistico e inserimento nel contesto territoriale;
 - 3) modalità di esecuzione di lavori ed eventuali opere complementari;
 - f) per opere di rilevanza idrogeologica e/o forestale: relazione specifica.
- 7. Scavi e demolizioni sono campite di colore giallo. Riporti e ricostruzioni sono campite di colore rosso.
- 8. Per autorizzazione, denuncia o autorizzazione paesaggistica per opere limitate gli elaborati possono essere ridotti in rapporto a entità di opere.
- 9. Per opere soggette a denuncia la relazione assevera il rispetto di norme costruttive, statiche, di sicurezza e igienico-sanitarie, e la conformità a piani urbanistici approvati o adottati e a Red.
- 10. Per edifici pubblici o aperti al pubblico la denuncia è corredata di documentazione grafica e dichiarazione di conformità a norme in materia di barriere architettoniche.
- 11. Per opere soggette a comunicazione-denuncia per prevenzione di danni da movimento sismico:
 - a) i disegni precisano le altezze massime anche in relazione a larghezze stradali di cui a Dm LLpp 16 Gen 1996, punti C.2 e C.3;
 - b) la relazione tecnica contiene le motivazioni di scelte progettuali per strutture in elevazione e fondazione, gli schemi di ordito strutturale, i parametri fondamentali per elaborazione di calcoli di verifica, le caratteristiche previste per materiali ed eventuali prescrizioni esecutive.

Art. 15. Contenuto di concessione o autorizzazione.

- 1. La concessione o autorizzazione indica:
 - a) oggetto di intervento;
 - b) localizzazione di intervento;
 - c) termini di inizio e di ultimazione di lavori;
 - d) entità di contributo o motivazione di eventuali esenzioni o riduzioni, nonché i termini di versamento;
 - e) area di pertinenza urbanistica,
 ed inoltre menziona:
 - f) parere di Ced e di Ass;
 - g) autorizzazioni o nullaosta preventivi.

Art. 16. Notizia al pubblico e ricorsi.

1. Di concessione o autorizzazione è data notizia al pubblico mediante affissione ad albo pretorio, entro 10 giorni da notifica, per un periodo di 15 giorni, con specificazione di titolare e di località in cui è previsto l'intervento.

2. L'affissione non fa decorrere i termini per impugnativa.

3. L'interessato a proporre ricorso può visionare concessione o autorizzazione, ed estrarre copia di essa e di atti di progetto.

Art. 17. Caratteristiche di concessione, autorizzazione e denuncia.

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a proprietario di immobile o ad altro soggetto avente diritto.

2. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata con speciali modalità esecutive. Tra le modalità esecutive sono comprese prescrizioni assicuranti ove necessario conservazione di caratteristiche storiche o ambientali, allineamenti, mitigazione di impatto ambientale e inserimento nel contesto territoriale.

3. La concessione o autorizzazione è rilasciata sotto riserva di diritti di terzi.

4. La concessione o autorizzazione indica i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine di inizio è non superiore ad 1 anno da data di notifica. Il termine di ultimazione è non superiore ad anni 3 da data di inizio, e può essere prorogato motivatamente per fatti sopravvenuti ritardanti i lavori durante l'esecuzione. La proroga è richiesta prima di termine di ultimazione. Nei confronti di proroga non sono applicate né norme di piani urbanistici o Red più restrittive eventualmente sopravvenute né misure di salvaguardia.

5. Un periodo temporale per ultimazione di lavori superiore a quello di cui al comma 4 può essere concesso solo per la mole di opera da realizzare, per sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o per opere la cui realizzazione è prevista in tempi più lunghi per esigenze economiche-finanziarie.

6. Il mancato inizio o la mancata ultimazione di lavori nei termini indicati in concessione o autorizzazione non comportano inefficacia di diritto della stessa, che deve essere pronunciata.

7. Per opere realizzate al rustico entro il termine di validità di concessione o autorizzazione esiste diritto a concessione o autorizzazione per opere di completamento e finitura.

8. La denuncia ha validità di anni 3.

9. La concessione o autorizzazione è trasferibile a successori o aventi causa. Essa non incide su titolarità di proprietà o di altri diritti reali relativi a immobili realizzati per effetto di rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi di legge e le sanzioni previste.

10. La concessione o autorizzazione è irrevocabile sia per motivi di merito che per scopi sanzionatori.

Art. 18. Onerosità di concessione.

Riferimento ad artt. 90 e segg. L.R. 52/91.

Art. 19. Varianti a progetto approvato.

1. Per modifiche a opere oggetto di concessione, autorizzazione o denuncia è necessario un titolo nuovo *fuori dai casi di varianti di cui all'art. 77 della L.R. 52/91.*

Art. 20. Voltura di concessione, autorizzazione e denuncia.

1. Concessione, autorizzazione e denuncia possono essere volturate, totalmente o parzialmente.

2. La voltura di concessione o autorizzazione è soggetta ad approvazione del Comune.

3. La voltura è subordinata a:

a) trasferimento a nuovo intestatario di proprietà o di altro diritto edificatorio;

b) possesso di eventuali requisiti soggettivi richiesti da norme di zona,

e comporta:

c) mantenimento di pertinenza urbanistica;

d) trasferimento a nuovo intestatario di obblighi e responsabilità;

Art. 21. Silenzio - assenso.

Riferimento ad art. 84 L.R. 52/91.

Capo IV - ADEMPIMENTI PER ESECUZIONE DI OPERE E ABITABILITÀ DI EDIFICI.

Art. 22. Obblighi.

1. Prima di inizio di lavori di concessione, autorizzazione o denuncia il titolare trasmette al Comune:

- a) comunicazione di data prevista, sottoscritta;
- b) dati anagrafici, indirizzo e numero di codice fiscale di direttore di lavori, e di costruttore se le opere non sono realizzate in economia;
- c) per nuova realizzazione, ricostruzione e ampliamento di opere in genere, e di recinzazioni in particolare: richiesta di sopralluogo da parte di Utc per assegnazione di punti di linea e di livello;
- e, nei casi previsti:
 - d) prova di avvenuta presentazione di denuncia di opere di cemento armato o di strutture metalliche, eventualmente assorbita in comunicazione-denuncia per prevenzione di danni da movimento sismico;
 - e) comunicazione-denuncia di lavori per prevenzione di danni da movimento sismico, eventualmente assorbente la denuncia di opere di cemento armato o di strutture metalliche;
 - f) progetto di impianti elettrici ed elettronici;
 - g) progetto di impianti impicanti consumo di energia;
 - h) per locali di intrattenimento e pubblico spettacolo: autorizzazione di prefettura;
 - i) eventuali ulteriori elementi richiesti da piani urbanistici.

Per lavori soggetti a denuncia gli elementi di cui a periodo precedente sono comunicati o trasmessi con denuncia.

2. Il titolare colloca presso il cantiere un cartello visibile da spazi pubblici indicante:

- a) estremi di concessione, autorizzazione o denuncia;
- b) nominativi seguenti:
 - 1) proprio;
 - 2) di progettista;
 - 3) di direttore di lavori;
 - 4) di costruttore, per opere non realizzate in economia;
 - 5) di responsabile di lavori, di coordinatore per progettazione e di coordinatore per esecuzione ove previsti da Dlgs 494/1996.

3. Dopo ultimazione di lavori di concessione o autorizzazione il titolare ne dà comunicazione al Comune.

4. Dopo ultimazione di lavori di denuncia il tecnico abilitato emette un certificato di collaudo finale attestante conformità di opera a progetto.

5. Concessione, autorizzazione o denuncia e documenti allegati o loro copia autocertificata sono conservati in cantiere fino ad abitabilità o agibilità, o, non necessitando questa, fino a collaudo finale.

Art. 23. Verifica di allineamenti.

1. Il Comune accerta l'avvenuto adempimento di obblighi per inizio di lavori, e verifica ove necessario attraverso l'Utc i punti di linea e livello.

2. La verifica di allineamenti e punti di livello è effettuata alla presenza di richiedente o di suo incaricato, di direttore di lavori e di costruttore. Il costruttore fornisce personale e mezzi necessari.

3. Di operazioni di cui a comma 2 è redatto verbale, in due copie, firmato dalle parti intervenute.

Art. 24. Abitabilità e agibilità.

Riferimento ad art. 86 L.R. 52/91.

Art. 25. Vigilanza - Accertamento di conformità.

1. Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, per assicurarne la rispondenza a norme di legge e di regolamento, a prescrizioni di piani urbanistici e Red e a modalità esecutive previste in concessione, autorizzazione o denuncia.

2. Per opere conformi a piani urbanistici e Red approvati e non contrastanti con piani urbanistici adottati sia a momento di intervento sia a momento di presentazione di domanda è ammesso accertamento di conformità come previsto dalla legge.

Capo V - SICUREZZA DI OPERE.

Art. 26. Stabilità e sicurezza di costruzioni.

1. Progettazione, esecuzione e collaudo di edifici in tutto o in parte a muratura portante costituita da elementi resistenti collegati fra di loro tramite malta rispettano le norme tecniche di cui a Dm LLpp 20 Nov 1987.

2. Per altre tipologie edilizie non altrimenti disciplinate le norme tecniche di cui a comma 1 sono assunte come riferimento metodologico.

3. Progettazione, esecuzione e collaudo di opere di sostegno e di fondazione rispettano le norme tecniche di cui a Dm LLpp 11 Mar 1988. Ugualmente i manufatti di materiali sciolti, gallerie e manufatti sotterranei, pendii e scavi potenzialmente pericolosi, opere su grandi aree, discariche, colmate, emungimenti da falde idriche, consolidamenti di terreno, drenaggi, filtri e ancoraggi sono progettati secondo le norme tecniche di cui a Dm LLpp 11 Mar 1988.

4. Le opere civili e industriali sono soggette a verifica di sicurezza di costruzione e di carichi e sovraccarichi di cui a Dm LLpp 16 Gen 1996 e Cm LLpp 4 Lug 1996.

5. Progettazione, costruzione e collaudo di tubazioni di acqua ad uso potabile, agricolo, industriale e ad usi multipli di fognatura rispettano le norme tecniche di cui a Dm LLpp 12 Dic 1985.

6. Progettazione, esecuzione, collaudo ed uso di costruzioni prefabbricate in conglomerato cementizio, semplice od armato, normale o precompresso, rispettano le norme tecniche di cui a Dm LLpp 3 Dic 1987.

Art. 27. Opere di cemento armato.

1. Calcolo, esecuzione e collaudo di strutture di cemento armato, normale e precompresso, e di strutture metalliche rispettano le norme di cui a Ls 1086/1971, Dm LLpp 9 Gen 1996 e Cm LLpp 252/1996.

2. Prima di inizio di lavori il costruttore deposita presso la Dp SStt denuncia di opere, completa di:

a) documentazione di cui a Ls 1086/1971, art. 4, redatta in due copie, una delle quali è restituita con attestazione;

b) dichiarazione di collaudatore designato, di cui a Dpr 425/1994, art. 2.

Sono escluse da obbligo di denuncia le membrature singole e gli elementi costruttivi assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera. La denuncia può essere assorbita in comunicazione-denuncia per prevenzione di danni da movimento sismico. Eventuali varianti sono ugualmente denunciate prima di esecuzione.

3. Per tutto il periodo di esecuzione di opere i documenti di cui a comma 2 o loro copia autocertificata sono conservati in cantiere, datati e firmati da costruttore e direttore di lavori.

4. Le opere di cui a comma 1 sono sottoposte a collaudo statico da parte di un ingegnere o architetto, iscritto ad albo professionale da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo in progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

5. Completata la struttura con copertura di edificio, il direttore di lavori ne dà comunicazione al Comune, a Dp SStt ed a collaudatore. Il collaudatore ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

6. Entro il termine fissato il collaudatore redige e trasmette a Dp SStt il certificato di collaudo, redatto di due copie, una delle quali è restituita con attestazione per titolare di opere.

7. Il Comune esercita vigilanza su adempimenti previsti a commi precedenti attraverso funzionari e agenti comunali. In particolare il Comune accerta:

a) che in cantiere siano conservati i documenti di cui a comma 2;

b) che la costruzione corrisponda a progetto depositato.

Art. 28. Prevenzione di danni da movimento sismico.

1. Al fine di prevenzione di danni da movimento sismico le costruzioni rispettano le norme tecniche di cui a Dm LLpp 16 Gen 1996. In particolare altezze e distanze tra edifici rispettano le norme di cui a punto C. Edifici.

2. Il grado di sismicità assunto per individuazione di azioni sismiche e di quanto altro previsto in norme tecniche è $S = 9$.

3. Gli edifici sono progettati e costruiti in modo da resistere alle azioni sismiche di cui a Ls 64/1974, art. 9.

4. Strutture e fondazioni sono verificate secondo le norme di cui a Ls 64/1974, articoli 10 e 11.

5. I lavori di costruzione, riparazione strutturale, sopraelevazione e relative varianti sono denunciati a Dp SStt ed al Comune. La comunicazione-denuncia reca le indicazioni ed è corredata degli elaborati di cui a Dpgr 0164/1989, art. 3, comma 6 e seguenti. La ricezione da parte di Dp SStt della comunicazione-denuncia e la restituzione entro 10 giorni di una copia di progetto munita di attestazione autorizzano l'inizio di lavori strutturali. La comunicazione-denuncia può assorbire la denuncia di opere di cemento armato o di strutture metalliche.

Art. 29. Ponti stradali.

1. Progettazione, esecuzione e collaudo di ponti stradali di cui a Ls 64/1974, esclusi i ponti ferroviari, rispettano le norme tecniche di cui a Dm LLpp 4 Mag 1990 e Cm LLpp 34233/1991.

2. I ponti su strada ordinaria rispettano un'altezza libera non inferiore in alcun punto a m 5, tenuto conto di pendenze di strada sottostante. I ponti su strada a traffico selezionato possono avere per motivi validi e comprovati altezza minore, ma comunque non inferiore a m 4.

3. Ove vincoli non eliminabili impongano una misura inferiore a quella di cui a comma 2 i ponti possono avere un'altezza minore, ma comunque non inferiore a m 3,20, previo parere favorevole di comando militare e di Cp VVff competenti per territorio.

4. I sottopassaggi pedonali rispettano un'altezza libera non inferiore a m 2,50.

Capo VI - ESECUZIONE DI OPERE.

Art. 30. Modo di esecuzione di opere.

1. Le opere disciplinate da Red sono eseguite conformemente a progetto approvato e con le migliori regole d'arte ed accorgimenti perché riesca solida, igienica, decorosa e adatta a destinazione.

2. Sono inoltre adottate le norme antinfortunistiche e le cautele di legge affinché siano evitati pericoli a persone e cose ed attenuati eventuali disagi a terzi. In particolare i lavori provocanti rumore sono eseguiti fuori da orari normalmente destinati a riposo di popolazione. Il sindaco può stabilire prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentita l'Ass.

3. I materiali provenienti da demolizioni e scavi sono trasportati in discariche autorizzate o recuperati, secondo le norme di cui a Dgls 22/1997. I materiali eventualmente dispersi lungo il percorso sono immediatamente raccolti dal trasportatore.

Art. 31. Opere su confine di area pubblica.

1. Per esecuzione di opere su confine di area pubblica o aperta al pubblico il costruttore chiude il luogo mediante assiti, di aspetto decoroso, alti almeno m 2,50, tinteggiati agli angoli a strisce biancorosse per tutta l'altezza ed illuminati con lampade rosse da tramonto ad alba. Le porte sono aperte verso interno e tenute chiuse durante sospensione di lavoro.

2. Gli assiti non sono necessari per opere di limitata entità da eseguirsi a piani superiori. In questo caso sono collocati segnali per avviso a passanti.

Art. 32. Occupazione di area pubblica.

1. La collocazione di opere provvisorie di cantiere su area pubblica è soggetta ad autorizzazione, comunale, rilasciata a seguito di domanda, indicante località, via, numero civico se esistente, estremi catastali di terreno laterale ed estensione e durata presumibile di occupazione. Scaduto il termine di durata la prosecuzione di occupazione è subordinata a nuova domanda ed autorizzazione.

2. Ricevuta la domanda il Comune:

a) accerta attraverso l'Utc lo stato di consistenza di area di prevista occupazione;
 b) determina le prescrizioni per accesso ad eventuali servizi pubblici interessati;
 c) determina una somma che il richiedente deposita in anticipo per garanzia di ripristini.

3. Il Comune può negare l'autorizzazione a collocazione di opere provvisorie a terra, in quanto ingombranti il traffico, e prescrivere l'adozione di ponti a sbalzo.

4. In caso di interruzione di lavori per oltre due mesi non dipendente da cause di forza maggiore il Comune può far cessare l'occupazione di area pubblica. In questo caso il proprietario esegue le opere necessarie a garantire la solidità di parti costruite. In caso di inadempienza il Comune può intervenire d'ufficio.

5. Ultimati i lavori il concessionario riconsegna l'area pubblica occupata sgombra e ripristinata a regola d'arte.

6. Eventuali danni o lavori ulteriori necessari possono essere pagati dal Comune con la somma depositata, salvo spese maggiori da addebitarsi comunque all'occupante.

7. La somma depositata è svincolata a seguito di accertamento da parte di Utc di ripristino avvenuto.

Art. 33. Prevenzione di infortuni.

1. In cantieri temporanei o mobili sono rispettate le norme per tutela di salute e per sicurezza di lavoratori di cui a Dlgs 494/1996 e, per quanto non espressamente previsto, le norme di cui a Dpr 547/1955, eccetto tab. A, soppressa. In ogni caso sono rispettate le norme di cui a Cm Lav. 149/1985 e Cm Lav. 41/1997.

2. I cantieri soggetti alle norme di cui a Dlgs 494/1996 sono quelli per:

a) costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, di muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali, comprese linee elettriche ed impianti elettrici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

b) scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento, riparazione, smantellamento, consolidamento, ripristino e montaggio e smontaggio di impianti comportanti rischi particolari.

3. Committente, responsabile di lavori e datore di lavoro rispettano gli obblighi di cui a Dlgs 494/1996, art. 3. In particolare in cantieri in cui:

a) è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta di cantiere è non inferiore a 100 uomini/giorno;

b) la durata presunta di lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;

c) l'entità presunta è superiore a 500 uomini/giorno;

d) i lavori comportano rischi particolari,

il committente o il responsabile di lavori designa un coordinatore per progettazione e un coordinatore per esecuzione di lavori.

4. Il coordinatore per progettazione:

a) redige o fa redigere un piano di sicurezza e di coordinamento, e, ove l'entità complessiva presunta di lavori sia superiore a 30.000 uomini/giorno, un piano generale di sicurezza;

b) predispone un fascicolo contenente informazioni utili ai fini di prevenzione e protezione da rischi.

5. Il coordinatore per esecuzione:

a) assicura l'applicazione di piani di cui a comma 4, lettera a) e di procedure di lavoro;

b) adegua i piani di cui a comma 4, lettera a) e il fascicolo di cui a comma 4, lettera b), in relazione a lavori ed eventuali modifiche;

c) organizza tra i datori di lavoro cooperazione, coordinamento e reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di accordi tra rappresentanti per la sicurezza;

e) propone al committente provvedimenti in caso di gravi inosservanze di norme per sicurezza e salute;

f) sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino a comunicazione scritta di avvenuti adeguamenti.

6. Nei cantieri:

a) di cui a comma 3, lettere b) e c);

b) di cui a Dlgs 494/1996, allegato II,

il committente o il responsabile di lavori trasmette ad organo di vigilanza prima di inizio di lavori notifica preliminare, conforme a Dlgs 494/1996, allegato III. Copia di notifica è affissa visibile presso il cantiere e custodita a disposizione di organo di vigilanza.

7. Ove su luogo di lavoro siano presenti rischi non evitabili o sufficientemente limitabili con misure, metodi, sistemi di organizzazione di lavoro o mezzi tecnici di protezione collettiva è adottata segnaletica di sicurezza, di cui a Dlgs 493/1996.

Art. 34. Lavori in prossimità di linee elettriche.

1. In prossimità di linee elettriche aeree opere e ponteggi rispettano una distanza minima di m 5. La distanza può essere ridotta previa segnalazione ad Enel, ove sia allestita protezione adeguata ad evitare contatti accidentali o pericolosi avvicinamenti a conduttori.

Art. 35. Demolizione di opere contenenti amianto.

1. Per demolizione di opere contenenti amianto prima di inizio di lavori l'impresa esecutrice presenta all'Ass il piano di rimozione di cui a Dlgs 277/1991, art. 34. Il piano contiene le misure necessarie per garantire sicurezza e salute di lavoratori e protezione di ambiente esterno. Ove l'Ass non rilasci prescrizioni entro 90 giorni da ricevimento di documentazione l'impresa può eseguire i lavori, ferma restando la sua responsabilità circa il rispetto di Dlgs.

Capo VII - EDIFICI.

Art. 36. Caratteristiche di edifici e materiali.

1. Gli edifici residenziali rispettano i requisiti funzionali-dimensionali, fisico-ambientali e tecnologici previsti dalle norme di cui a Ls 457/1978, art. 42, e Dm LLpp 18 Gen 1988.

2. Nelle opere sono utilizzati materiali rispondenti a caratteristiche fissate con leggi, decreti o circolari statali o di Cnr, Cei e Uni. In particolare in casi previsti i materiali rispettano le norme di cui a Dpr 246/1993.

3. In edifici destinati a permanenza di persone è vietato impiego di materiali contenenti amianto.

4. Le fibre di vetro isolanti sono impiegate come indicato in Cm San. 23/1991.

Art. 37. Caratteristiche di abitazioni.

1. Le abitazioni rispettano una superficie minima di m^2 14 per ciascuno dei primi 4 abitanti, e m^2 10 per ciascuno dei successivi, e comunque non inferiore a:

- a) per una persona: m^2 25;
- b) per due persone: m^2 35.

2. Ogni abitazione è dotata di:

- a) stanza di soggiorno;
- b) cucina o posto di cottura con acqua potabile;
- c) stanza da bagno, con vaso, lavabo, bidet e vasca da bagno o doccia;
- d) impianto di riscaldamento assicurante una temperatura di aria interna

compresa tra 18 e 20 gradi centigradi, uguale in tutti gli ambienti destinati a permanenza di persone e in servizi, esclusi ripostigli.

3. I vani di abitazione rispettano le superfici minime seguenti:

- a) soggiorno: m^2 12;
- b) stanza da letto:
 - 1) per una persona: m^2 8;
 - 2) per due persone: m^2 12.

4. I vani di abitazione, eccettuati servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scale, ripostigli e simili, sono dotati di finestra apribile.

5. I vani per servizi igienici non possono avere comunicazione diretta con vani di soggiorno, pranzo o cucina.

Art. 38. Caratteristiche di strutture ricettive alberghiere.

1. Le stanze da letto di strutture ricettive alberghiere rispettano le superfici minime seguenti:

- a) a 1 letto: m^2 8;
- b) a 2 letti: m^2 12;
- c) a 3 letti: m^2 16;
- d) a più di 3 letti: m^2 16, + m^2 4 per ogni posto letto in più.

2. Stanze e appartamenti di strutture ricettive alberghiere sono dotate di impianti igienici con vaso, lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia, proporzionati a numero di letti e categoria di esercizio.

3. Le stanze da bagno rispettano una superficie minima di:

- a) m^2 3 se a servizio esclusivo di singole stanze o appartamenti;
- b) m^2 5 se a servizio di più stanze.

4. I vani per ristorazione, bar e colazione sono dotati di servizi igienici adeguati e adibiti ad uso loro esclusivo, distinti da servizi igienici di stanze e appartamenti.

Art. 39. Isolamento di vani.

1. Negli edifici adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi il piano di calpestio di vani abitabili di nuova realizzazione o ottenuti da trasformazione di vani esistenti per servizi o accessori o di destinazione d'uso diversa è posto ad un livello superiore di almeno m 0,15 a quota di terreno. Il terreno è sistemato e impermeabilizzato esternamente a muri perimetrali per larghezza minima di m 0,8. Fuori da casi di cui a comma 2 sotto il solaio è realizzata intercapedine o vespaio aerato di altezza minima di m 0,2.

2. Sotto il livello di cui a comma 1 possono essere ricavati:
a) vani per servizi e accessori o adibiti ad uso diverso da abitazione, purché isolati ed aerati;
b) vani tecnici.

Art. 40. Altezza minima di vani.

1. I vani adibiti ad abitazione, ufficio pubblico e privato ed albergo rispettano un'altezza interna utile minima di m 2,50.

2. I vani accessori come corridoio, disimpegno, bagno, gabinetto e simili rispettano un'altezza interna utile minima di m 2,40.

3. Per edificio di nuova realizzazione eventuali altezze non uniformi possono compensarsi, purché non siano in alcun punto inferiori a m 2 in vani di cui a comma 1, e a m 1,70 in vani di cui a comma 2, purché l'altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti di cui a commi 1 e 2.

4. Per recupero o ristrutturazione edilizia di edifici esistenti eventuali altezze non uniformi possono compensarsi, purché non siano in alcun punto inferiori a m 1,5 in vani di cui a comma 1 e a m 1,4 nei vani di cui a comma 2, e purché l'altezza media dei vani di cui a comma 1 non sia inferiore a m 2,20.

5. Compensandosi le altezze il volume dei vani di cui a comma 1 non può essere inferiore a quello determinato da superficie minima moltiplicata per altezza minima consentita.

6. Per interventi su edifici compresi in zona A assoggettati da piani urbanistici o altre norme a recupero ove non sia possibile il rispetto dei limiti di cui a commi precedenti è consentito il mantenimento di altezze utili interne preesistenti, purché le stesse non siano inferiori ai limiti seguenti:

- a) in vani di cui a comma 1: m 2,20 e, ai fini di compensazione, m 1,5;
- b) in vani di cui a comma 2: m 2 e, ai fini di compensazione, m 1,4.

7. I vani esistenti possono essere a oggetto di opere di manutenzione straordinaria prescindendosi da altezza.

Art. 41. Superficie finestrata.

1. I vani adibiti ad abitazione, ad ufficio pubblico e privato e ad albergo rispettano una superficie finestrata apribile minima pari a 1/10 di superficie di pavimento.

2. Per interventi su edifici compresi in zona A assoggettati da piani urbanistici o altre norme a recupero ove non sia possibile il rispetto del limite di cui a comma 1 è consentito il mantenimento di superfici finestrate apribili preesistenti purché non inferiori a 1/15 di superficie di pavimento.

3. I vani adibiti a laboratorio artigianale devono rispettare i criteri generali emanati dalla ASS competente.

4. Per finestre prospettanti su spazi coperti o oscurati da costruzioni o da rilevati il Comune può prescrivere superfici finestrate superiori alle minime di cui a commi 1 e 2.

Art. 42. Vani per usi particolari.

1. E' ammessa installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati da esterno a condizione che siano presenti:

- a) sistema di ventilazione forzata, a chiusura ritardata;
 - b) presa d'aria da porta;
 - c) collegamento ad acquedotto o impianto idrico a funzionamento continuo;
 - d) scarichi con ventilazione primaria e secondaria, distinte,
- e non vi siano installati apparecchi a fiamma libera.

2. E' ammessa realizzazione di scale e relativi disimpegni senza finestratura su esterno a condizione che:

- a) siano garantite condizioni di sicurezza e igiene;
- b) scale e disimpegni siano dotati di ventilazione, diretta per scale, ed eventualmente indiretta per disimpegni.

3. I vani per latrina rispettano:

- a) superficie minima: m² 1;
- b) larghezza minima: m 0,9.

4. I vani per taverna:

a) rispettano:

1) superficie finestrata apribile minima: pari a 1/15 di superficie di pavimento;

2) altezza minima: m 2,4;

b) se seminterrati o interrati sono isolati da terreno mediante intercapedine aerata;

c) se attivato fuoco a fiamma libera sono dotati di ventilazione naturale continua proporzionata a combustione.

5. Il pavimento e le pareti dei servizi igienici sono rivestiti con materiale impermeabile per altezza minima di m 1,8.

6. Le pareti di cucine o posti di cottura sono rivestite in corrispondenza di acquaio e fornelli con materiale impermeabile per altezza minima di m 1,6.

Art. 43. Protezione acustica.

1. Negli edifici è garantita protezione da rumori da calpestio, da traffico, da impianti o apparecchi installati in edificio e da rumori e suoni aerei provenienti da spazi contigui.

2. Negli edifici plurifamiliari:

- a) tra unità contigue è realizzata parete doppia o portante;
- b) tra unità sovrapposte è realizzato pavimento possibilmente isolato.

Art. 44. Barriere architettoniche.

1. Il progetto di nuova realizzazione, di ristrutturazione generale e di spazi esterni di pertinenza prevede per prevenzione, rimozione o superamento di barriere architettoniche per disabili:

- a) accorgimenti tecnici idonei a installazione di meccanismi per accesso a piani superiori, ivi compresi servoscala;
- b) accessi idonei a parti comuni di edifici e di singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o mezzi di sollevamento idonei;

d) in immobili con più di tre livelli fuori terra: installazione di un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

2. Gli elaborati tecnici per progetto di cui a comma 1 evidenziano chiaramente le soluzioni e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento di prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità. In particolare, per adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici sono descritti mediante elaborati grafici specifici.

3. Al progetto di cui a comma 1 è allegata dichiarazione di tecnico abilitato di conformità di elaborati alle norme di cui a Ls 13/1989. Il certificato di abitabilità o agibilità può essere subordinato a presentazione di dichiarazione di tecnico abilitato di rispetto nelle opere di norme vigenti in materia.

4. Al fine di prevenzione, rimozione o superamento di barriere architettoniche e di predisposizione per accesso e fruibilità da parte di disabili le opere pubbliche rispettano le norme di cui a Ls 118/1971, Ls 13/1989, Dm LLpp 236/1989 e Dpr 503/1996.

Art. 45. Dotazioni per la posta.

1. Gli edifici sono dotati di cassette per la corrispondenza accessibili possibilmente da esterno.

2. Gli edifici aventi un numero di unità immobiliari superiore a 4 sono dotati di una o più cassette per stampe e periodici, con feritoia di dimensione minima di cm 25 x 4.

Art. 46. Dotazione di spazi comuni.

1. Gli edifici aventi un numero di unità immobiliari ad uso abitativo servite da una stessa scala superiore a 6 sono dotati di vano di uso comune a livello di ingresso principale, di superficie utile minima di m² 0,75 per ogni alloggio, e comunque non inferiore a m² 9.

Capo VIII - OPERE E ATTIVITÀ SPECIALI.

Art. 47. Edifici di uso pubblico.

1. Gli edifici di uso pubblico sono dotati di servizi igienici di uso non promiscuo con abitazioni.

Art. 48. Pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande.

1. I locali adibiti a pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande rispettano le norme per sorvegliabilità di cui a Dm Int. 564/1992.

Art. 49. Esercizi commerciali di grande dettaglio.

1. Gli esercizi commerciali di grande dettaglio rispettano limiti, criteri di localizzazione, criteri di ammissibilità e procedure di cui a Lr 41/1990 e Dpgr 130/1991.

Art. 50. Opere per prodotti alimentari.

1. Le opere per preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, fornitura o somministrazione di prodotti alimentari rispettano le norme di cui a Dlgs 155/1997.

2. Le opere per vendita e somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche rispettano l'Om San. 26 Giu 1995.

3. Le opere per produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne rispettano le norme di cui a Dlgs 537/1992. Sono escluse da applicazione di Dlgs opere diverse, ivi previste, tra cui particolarmente:

a) opere per preparazione e magazzinaggio in negozi per vendita al minuto o in locali a essi adiacenti, per vendita diretta;
b) esercizi pubblici.

4. Le opere per produzione e commercializzazione di latte e di prodotti a base di latte rispettano le norme di cui a Dpr 54/1997. Sono escluse da applicazione di Dpr opere diverse, ivi previste, tra cui particolarmente:

a) opere per vendita diretta da azienda a consumatore finale;
b) esercizi pubblici.

5. Le opere per produzione, preparazione, confezionamento e deposito all'ingrosso di sostanze alimentari rispettano le norme di cui a Dlgs 327/1980.

6. I macelli rispettano le norme di cui a:

a) Dlgs 286/1994 e 333/1998 in genere;
b) Dlgs 495/1997 se per volatili da cortile.

7. I laboratori di produzione di carni macinate rispettano le norme di cui a Dlgs 286/1994 e Dpr 309/1998.

8. Le opere per vendita, deposito, manipolazione, preparazione e trasformazione di prodotti di pesca per consumo umano rispettano le norme di cui a Dlgs 531/1992.

Art. 51. Locali per deposito e vendita di prodotti fitosanitari.

1. I locali per deposito e vendita di prodotti fitosanitari rispettano le norme di cui a Cm San. 15/1993. In particolare i locali:

a) non possono essere sotterranei o seminterrati;

- b) rispettano un'altezza netta minima di m 3;
- c) sono aerati mediante finestrate;
- d) per eventuale riscaldamento sono dotati di impianto utilizzante come trasportatore di calore acqua.

Art. 52. Sale e arene cinematografiche.

1. Costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinarsi a sale e arene cinematografiche, ristrutturazione o ampliamento di sale in attività e destinazione di teatro a sala cinematografica di capienza complessiva superiore a 1.300 posti sono soggetti ad autorizzazione di autorità competente in materia di spettacolo, ai sensi di Dpcm 391/1998.

2. Le opere di cui a comma 1 rispettano le norme di cui a Cm Int. 16/1951, Ls 118/1971 e Dpr 503/1996.

Art. 53. Strutture ricettive turistiche.

1. Le strutture ricettive turistiche rispettano le norme di cui a Lr 17/1997.

2. Le strutture ricettive turistiche gestite da enti o da privati per esigenze di turismo sociale e giovanile rispettano le norme di cui a Ls 217/1983 e 336/1991. In particolare le opere sono dotate di impianto idrico, elettrico, antincendio e di fognatura, e di sistema di raccolta di rifiuti.

Art. 54. Agriturismo.

1. Le opere per agriturismo rispettano le norme di cui a Lr 25/1996 e Dpgr 397/1996.

Art. 55. Impianti sportivi.

1. Gli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal Coni o da federazioni da esso riconosciute ove è prevista la presenza di più di 100 spettatori rispettano le norme di cui a Dm Int. 18 Mar 1996 e *DM 25.8.1989*.

2. L'impiego di coperture pressostatiche è consentito per soli impianti con capienza di spettatori, praticanti e addetti complessivamente non superiore a 50.

Art. 56. Piscine natatorie.

1. Le piscine natatorie di uso pubblico rispettano le norme di cui ad Atto di intesa tra Stato e Regioni pubblicato in supplemento ordinario a Gazzetta ufficiale 39/1992.

Art. 57. Impianti di pubblico spettacolo.

1. Gli impianti di pubblico spettacolo rispettano le norme di cui a Cm Int. 16/1951.

Art. 58. Edifici scolastici.

1. Fino ad approvazione di norme regionali gli edifici scolastici rispettano le norme tecniche di cui a Dm LLpp 18 Dic 1975.

Art. 59. Residenze polifunzionali.

1. Le residenze polifunzionali, costituite da strutture a valenza socio-assistenziale, gestite da privati, rivolte ad accogliere soggetti adulti, rispettano le norme di cui a Lr 19/1997 e Dpgr 420/1997. In particolare la residenza è articolata in spazi e dotata di impianti e servizi di cui a Dpgr 420/1997, allegato A.

Art. 60. Opere per servizi ed accessori.

1. Le opere per servizi ed accessori sono realizzate coerenti per forme e materiali con gli elementi del contesto territoriale.

2. Salvo norma di piano urbanistico specifica diversa le cabine elettriche e di gas realizzate da concessionari di servizio rispettano le sole norme di distanza di cui a codice civile.

3. Il ricovero di animali di dimensione limitata, per autoconsumo, costituisce accessorio di residenza. Il Comune può comunque fissare prescrizioni per rispetto di criteri igienici.

4. Salvo divieto specifico di piano urbanistico e salvo che in zona di Prp se non ivi previsto le opere per servizi ed accessori di altezza fino a m 3 possono realizzarsi a confine di proprietà.

Art. 61. Ricoveri di animali.

1. I ricoveri di animali sono illuminati, ventilati naturalmente e dotati di acqua potabile.

2. Il pavimento di ricoveri di animali è realizzato impermeabile e pendente verso scoli. Pareti e soffitto sono realizzati lisci e disinfettabili.

3. I ricoveri per vitelli rispettano le norme di cui a Dlgs 533/1992. In particolare per vitelli stabulati in gruppo è disposto uno spazio libero di m² 1,5 per ogni capo di kg 150 di peso vivo.

4. I ricoveri per suini rispettano le norme di cui a Dlgs 534/1992.

5. I ricoveri per equini sono dotati di uno spazio per stabulazione libera di superficie minima di m² 40 per ogni capo.

6. Le strutture per ricovero e custodia di cani e felini rispettano le norme di cui a Dpgr 271/1991.

7. Gli apiari sono posti a distanza da strade e confini di proprietà minima di m 10 in direzione di sortita di api, e m 5 in altre direzioni. Le distanze non sono obbligatorie ove tra apiari e strade o fondi confinanti sono interposti ripari, aventi altezza non inferiore a m 2 ed estensione non inferiore a m 5 oltre gli alveari, idonei ad impedire il passaggio di api.

8. I silos foraggeri rispettano di norma una distanza da abitazioni minima di m 25.

9. Le concimaie:

a) sono dotate di vasca per liquami, impermeabilizzata, dimensionata per stoccaggio di durata di giorni:

1) 120, riducibili a 90 se la produzione annua è inferiore a m³ 500, in genere;

2) 180 per allevamenti di nuova realizzazione per bovini da carne e suini;

b) se di nuova realizzazione rispettano da zone residenziali e abitazioni una distanza minima di m 25.

10. L'allevamento zootecnico i cui reflui sono scaricati su suolo rispetta un rapporto tra peso vivo e superficie disponibile conforme a direttive Cee.

11. L'allevamento zootecnico in cui la superficie lorda di spazio di permanenza di animali (Sla) supera i valori per specie minimi seguenti (V):

- a) bovino: m² 1.000;
- b) equino: m² 600;
- c) suino: m² 100;
- d) ovino: m² 100;
- e) cunicolo: m² 600;
- f) avicolo:
 - 1) in genere: m² 600;
 - 2) di struzzi solo all'aperto: m² 2.000;
- g) canino: m² 100;
- h) apicolo: m² 50;
- i) ittico: m² 10.000, di acqua in vasche,

è considerato ai fini di distanze e di subordinazione a Prp a carattere industriale.

Per specie non indicata è da farsi riferimento a specie affine.

12. L'allevamento zootecnico rispetta le distanze minime seguenti:

- a) allevamento normale:
 - 1) da zone A, B, C, D2, H2 e S escluse zone per impianti tecnologici: m 300 x Sla : V, ma non minore di m 150;
 - 2) da zone D3, F, H3 e da abitazione estranea: m 100 x Sla : V, ma non minore di m 50;
- b) allevamento a carattere industriale:
 - 1) da zone A, B, C, D2, H2 e S escluse zone per impianti tecnologici: m 300 + 15 x Sla : V;
 - 2) da zone D3, F, H3 e da abitazione estranea: m 100 + 5 x Sla : V.

Il Comune può ammettere riduzione di distanza di allevamento normale fino al 50%, in presenza di atto d'obbligo unilaterale garantito finanziariamente prevedente opere e criteri di gestione particolare per contenimento di odore e rumore. E' escluso da applicazione di distanza il ricovero di animali costituente accessorio di residenza.

Art. 62. Depositi di soluzioni idroalcoliche.

- 1. I depositi di soluzioni idroalcoliche rispettano le norme di cui a Dm 18 Mag 1995.

Art. 63. Distributori di carburante.

1. Gli impianti per distribuzione stradale di carburante rispettano le norme di cui a Lr 20/1990, Dpgr 193/1991 e Lr 3/1997. In particolare i nuovi impianti rispettano le superfici minime seguenti:

- a) stazione di servizio:
 - 1) esterna a centro abitato: m² 1.800;
 - 2) interna a centro abitato: m² 1.000;
- b) stazione di rifornimento:
 - 1) esterna a centro abitato: m² 1.500;
 - 2) interna a centro abitato: m² 800;
- c) chiosco, interno a centro abitato: m² 400.

Nel calcolo di superficie sono compresi i percorsi di ingresso ed uscita da impianti.

2. Le superfici di cui a comma 1 possono essere derogate motivatamente:

- a) fino al 15% in genere;
- b) fino al 30% ove il Comune sia individuato come turistico ai sensi di Lr 37/1989, art. 3.

Art. 64. Cave di materie inerti.

1. L'attività di cava di materie inerti da sottosuolo rispetta le norme di cui a Lr 35/1986.

2. L'esercizio di cava è soggetto ad autorizzazione regionale, e stipula con il Comune di convenzione prevedente tempi, modi e deposito cauzionale o diversa garanzia per risistemazione di area, secondo la convenzione-tipo di cui a Dpgr 457/1987.

3. Estrazione di materiale e sistemazione rispettano linee morbide e pendenze limitate, in modo da inserire armoniosamente gli spazi nel paesaggio.

4. La sistemazione è realizzata coerente con il paesaggio circostante e tale da ricostituire il soprassuolo precedente, o produrre un'evidenza positiva inserita come elemento di varietà e di arricchimento.

Art. 65. Discariche.

1. Le discariche di rifiuti rispettano le norme di cui a Dlgs 22/1997.

2. I progetti di discarica sono corredati di studio di impatto ambientale e di progetto di risistemazione di area.

3. L'esercizio di discarica è subordinato ad autorizzazione, e a stipula con il Comune di convenzione prevedente tempi, modi e deposito cauzionale o diversa garanzia per risistemazione di area.

Art. 66. Cimiteri.

1. I cimiteri rispettano le norme di cui a Dpr 285/1990 e Cm San. 24/1993. In particolare i cimiteri sono dotati di:

- a) acqua potabile;
- b) camera mortuaria;
- c) ossario comune;
- d) servizi igienici;
- e) deposito di rifiuti;
- f) recinto di muro di altezza minima di m 2,50 da piano di campagna.

2. Gli edifici presso cimiteri rispettano una distanza da muro di cinta minima di m 200, salvo distanza minore autorizzata da Ass.

Capo IX - OPERE ESTERIORI E SPAZI APERTI.

Art. 67. Decoro e sicurezza di opere esteriori e spazi aperti.

1. Le opere esteriori e particolarmente le recinzazioni rispettano criteri di decoro e intonazione con il contesto territoriale. Gli spazi aperti sono ripuliti di erbe infestanti e rifiuti e scolati di acque. Le pavimentazioni esterne sono realizzate possibilmente permeabili alle acque.

2. Le opere soggette a deterioramento rapido o comportanti ammasso di materiale all'aperto sono sottratte a vista da spazi pubblici mediante barriere vegetali o murarie, da prevedersi in concessione, autorizzazione o denuncia.

3. Antenne radiotelevisive, pannelli solari ed altri impianti esterni a edifici sono posti o realizzati il meno possibile visibili da spazi pubblici. Nei condomini sono adottate possibilmente antenne centralizzate.

4. Il Comune può prescrivere a proprietari esecuzione di opere di manutenzione e rimozione di elementi indecorosi, contrastanti con ambiente o ingeneranti pericoli, indicando modalità e termini, e riservandosi intervento sostitutivo, con addebito di spese.

5. I reliquati emergenti di strutture fisse abbandonate sono rimossi a cura e spese di proprietari.

6. Le sporgenze su spazi pubblici sono realizzate tali da non ostacolare o rendere pericolosa la circolazione veicolare o pedonale.

7. I piani di pavimento di portici e marciapiedi possono avere aperture in piano orizzontale per illuminazione di sotterranei, purché ricoperte da elementi trasparenti o traforati, a superficie scabra, staticamente idonei e collocati a perfetto livello di suolo.

8. Le linee elettriche e telefoniche esterne sono realizzate possibilmente interrate.

Art. 68. Recinzazioni.

1. La recinzazione di proprietà a distanza da spazio pubblico minore di m 10 rispetta un'altezza verso esterno massima di m 2, salvo norma diversa di piani urbanistici, e salvo previsioni di cui a commi 2 e 3.

2. Ove il fondo interno abbia quota superiore a fondo esterno l'altezza massima di cui a comma 1 è aumentata fino a misura necessaria per assicurare altezza verso interno di m 1,2.

3. Sono esclusi da applicazione di limite di altezza di cui a comma 1:

- a) ripristino o nuova realizzazione di cancelli e loro protezioni;
- b) ripristino o nuova realizzazione di recinzazioni di pietra e/o sasso a vista;
- c) ripristino di recinzazioni di pregio esistenti.

4. In occasione di realizzazione di recinzazioni nuove o ricostruzione di recinzazioni esistenti il Comune può prescrivere:

- a) ricavo di spazio accessibile da strada per contenitori di rifiuti;
- b) allineamento con eventuali preesistenze;
- c) arretramento per realizzazione o adeguamento di viabilità;
- d) raccordi particolari presso curve, accessi, intersezioni o diramazioni stradali;
- e) modalità esecutive assicuranti omogeneità con recinzazioni contigue.

Art. 69. Applicazioni di Comune.

1. Il Comune può applicare a edifici e manufatti prospicienti spazi pubblici:

- a) tabelle indicanti denominazione di vie e piazze;
- b) targhette recanti numeri civici;

- c) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche e di tracciati;
 - d) supporti e comandi per servizi pubblici;
 - e) tabelle segnaletiche stradali e di servizio pubblico.
2. Degli elementi di cui a comma 1 è vietato di diminuire visibilità o condizioni d'uso.

Capo X - STRADE E OPERE LATERALI A STRADA E FERROVIA.

Art. 70. Caratteristiche stradali.

1. In strade a fondo cieco il Comune può richiedere la costituzione di piazzola terminale di manovra.

2. I marciapiedi sono pavimentati con materiale antisdrucchiolevole e raccordati al piano di passaggi trasversali con pendenza massima dell'8%. In presenza di dislivello rispetto a piano stradale o a terreno laterale rilevante i marciapiedi sono dotati di parapetto di altezza minima di m 1.

3. Le strade extraurbane di maggiore comunicazione prossime a centri abitati e le strade urbane di scorrimento sono possibilmente realizzate con pavimentazione fonoassorbente e dotate di barriere antirumore, di materiale e forma compatibili con il paesaggio.

4. Le strade aventi velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h sono dotate di barriere di sicurezza secondo le norme di cui a Dm LLpp 223/1992 e Dm LLpp 15 Ott 1996.

5. I progetti di strade nuove prevedono possibilmente corredo di macchie di verde arboreo e/o arbustivo variamente formato ed alternato con spazi inerbiti, anche formanti soluzioni di continuità, progettate in modo da aprire vedute su punti interessanti del paesaggio, in funzione di velocità di progetto.

6. Le strade di nuova realizzazione rispettano le dotazioni e larghezze minime seguenti:

- a) di collegamento:
 - 1) piattaforma veicolare: m 7;
 - 2) marciapiede: m 1,5;
- b) di servizio puntuale:
 - 1) piattaforma veicolare: m 6,5;
 - 2) marciapiede: m 1,5.

Sono ammesse deroghe per situazioni particolari.

7. Le strade esistenti di collegamento e di servizio puntuale sono adeguate possibilmente a caratteristiche previste per strade di nuova realizzazione.

Art. 71. Opere su strada.

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo opere, piantagioni e impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stato di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso di acque in fossi laterali e in relative opere di raccolta e scarico;
- d) impedire il libero deflusso di acque scaricanti su terreni sottostanti;
- e) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- f) apportare o spargere fango o detriti anche con veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- g) scaricare senza autorizzazione in fossi e cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura.

2. Esecuzione di opere, depositi di materiale, apertura di cantieri su strada, sue pertinenze, fasce di rispetto e aree di visibilità, collocazione di mezzi pubblicitari lungo

strada o in vista di essa e costituzione di diramazioni ed innesti stradali sono soggette ad autorizzazione di:

a) ente proprietario se fuori da centro abitato;

b) Comune se in centro abitato, previo nulla osta di ente proprietario se strada non comunale.

3. I lavori e depositi su strada sono condotti secondo le norme di cui a Dpr 495/1992.

4. L'autorizzazione per opere, depositi o cantieri su strada di competenza comunale è rilasciata previo impegno di ripristino, con forma, tecnica e materiali preesistenti, o diversi indicati ed entro termine fissato dal Comune. L'impegno è garantito finanziariamente per un importo pari a una volta e mezza il costo dei lavori di ripristino, salvo determinazione diversa di Cc o Gc. La garanzia finanziaria è svincolata dopo constatazione di ripristino avvenuto come previsto.

Art. 72. Opere laterali a strada.

1. Tiri a segno, opifici e depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili e stabilimenti comunque interessanti sicurezza e salute pubblica o regolarità di circolazione stradale rispettano la distanza stabilita da leggi speciali ad essi afferenti e, in difetto di esse, la distanza stabilita da prefetto.

2. Siepi e piantagioni, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe e fossi laterali a strade sono mantenuti in modo da non restringere o danneggiare la strada e sue pertinenze, non nascondere la segnaletica e non compromettere l'incolumità pubblica.

3. Fuori da centro abitato l'impianto di alberi laterale a strada rispetta una distanza da confine stradale non inferiore ad altezza massima raggiungibile per tipo di essenza a completamento di ciclo vegetativo, e comunque non inferiore a m 6.

4. Fuori da centro abitato l'impianto laterale a strada di siepe viva, anche a carattere stagionale, tenuta ad altezza non superiore a 1 m sul terreno rispetta una distanza da confine stradale non inferiore a m 1. La distanza si applica anche per recintazione non superiore a m 1 se costituita da siepe morta di legno, rete metallica, filo spinato e materiali simili, sostenuta da paletti infissi direttamente nel terreno o di cordolo emergente dal suolo fino a m 0,3.

5. Fuori da centro abitato l'impianto laterale a strada di siepe viva o piantagione di altezza superiore a m 1 sul terreno rispetta una distanza da confine stradale non inferiore a m 3. La distanza si applica anche per recintazione superiore a m 1 sul terreno se costituita come previsto a comma 4, e per recintazione inferiore a m 1 sul terreno se impiantata su cordolo emergente dal suolo più di m 0,3.

6. Le prescrizioni di cui a commi 3, 4 e 5 non si applicano a opere e colture preesistenti.

Art. 73. Accessi carrabili.

1. L'accesso carrabile di nuova realizzazione rispetta i requisiti minimi seguenti:

a) larghezza: m 3,5;

b) distanza da intersezione: m 12;

c) visibilità: da distanza pari a spazio di frenata a velocità massima consentita;

d) area retrostante ad accesso: idonea a stazionamento o circolazione di veicoli;

e) se destinato anche a traffico pedonale notevole: dotazione di entrata pedonale separata;

f) cancello: arretrato per sosta fuori da carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Ove per impossibilità costruttiva o per gravi limitazioni a proprietà non sia possibile l'arretramento può essere realizzato in alternativa un sistema di apertura

automatico. E' ammessa deroga da arretramento o da sistema di apertura automatico presso strada senza uscita o con traffico estremamente limitato.

Gli accessi carrabili esistenti sono possibilmente adeguati come previsto per accessi carrabili di nuova realizzazione.

2. Le rampe carrabili:

- a) rispettano una pendenza massima del 20%;
- b) verso strada sono precedute possibilmente da tratto piano orizzontale di lunghezza minima di m 5 da linea di carreggiata;
- c) sono rifinite non sdruciolevoli e non rumorose, con scalinate o percorsi dentati per uso di pedoni.

3. Apertura, trasformazione e variazione d'uso di accessi sono soggette ad autorizzazione di:

- a) ente proprietario se fuori da centro abitato;
- b) Comune se in centro abitato, previo nulla osta di ente proprietario se strada non comunale.

4. L'autorizzazione per accesso carrabile di insediamento è subordinata a realizzazione di parcheggi secondo le norme.

5. L'apertura di accessi carrabili è vietata lungo rampe di intersezione, corsie di accelerazione e decelerazione e ove previsto da piani urbanistici.

Art. 74. Cartelli e altri mezzi pubblicitari.

1. I cartelli e altri mezzi pubblicitari rispettano le norme di cui a Dlgs 285/1992 e Dpr 495/1992.

2. Insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose sono poste in spazi indicati dal Comune, e comunque poste o realizzate in modo da evitare confusione con segnali stradali, abbagliamento, diminuzione di visibilità stradale o degradazione di paesaggio. In particolare nel cono visuale di semafori sono vietati i colori rosso e verde.

3. I cartelli e altri mezzi pubblicitari posti su fabbricato laterale a strada rispettano la superficie massima seguente:

- a) 10% di superficie di prospetto di fabbricato in genere;
- b) 2% di superficie di prospetto di fabbricato in zona A.

4. La posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari fissi laterali a strada è soggetta ad autorizzazione di:

- a) ente proprietario se fuori da centro abitato;
- b) Comune se in centro abitato, previo nulla osta di ente proprietario se strada non comunale.

5. L'autorizzazione di cui a comma 4, lettera b) è valida 5 anni, e rinnovabile.

Art. 75. Opere laterali a ferrovia.

1. Le opere laterali a ferrovia rispettano le norme di cui a Dpr 753/1980.

2. Le aree per insediamenti abitativi ed industriali presso ferrovia sono recintate. Le recinzazioni rispettano una distanza da rotaia più vicina minima di m 6, ridotta a m 5 per opere di altezza inferiore a m 1,5.

3. Le acque provenienti da sede ferroviaria e da fossi laterali sono lasciate defluire in terreni circostanti. Viceversa è vietato di scaricare in fossi laterali a sede ferroviaria acque di qualunque natura.

4. Escavazioni o canali sono tenuti a distanza da ciglio di fosso laterale, da cunetta o da ciglio di sterro non inferiore a profondità, e comunque non inferiore a m 3.

Capo XI - SCARICHI E RIFIUTI.

Art. 76. Autorizzazione.

1. Lo scarico da insediamenti rispetta le norme di cui a Ls 319/1976. In particolare lo scarico è soggetto ad autorizzazione.

2. Per insediamenti produttivi l'autorizzazione è rilasciata definitiva dopo accertato il rispetto di limiti di accettabilità. Prima di autorizzazione definitiva il Comune rilascia autorizzazione provvisoria. In caso di mancato adeguamento a limiti di accettabilità il Comune revoca l'autorizzazione a scarico.

Art. 77. Scarico in corso d'acqua superficiale.

1. Lo scarico di insediamenti produttivi avente recapito in corso d'acqua superficiale rispetta i limiti di accettabilità di cui a Ls 319/1976, tab. A.

2. Lo scarico di insediamenti civili rispetta i limiti di cui a Dpgr 384/1982.

Art. 78. Scarico in fognatura pubblica.

1. Lo scarico in fognatura pubblica rispetta i limiti di accettabilità di cui a Ls 319/1976, tab. C, o, funzionando un impianto centralizzato di depurazione, i limiti diversi stabiliti dal Comune.

Art. 79. Scarico di liquame su suolo.

1. Lo scarico di liquame su suolo rispetta le norme di cui a Dcim 4 Feb 1977 e Dpgr 384/1982, titoli 3° e 4°.

2. Lo scarico è effettuato in zona sufficientemente distante da corpi idrici, in modo che le caratteristiche di effluenti ad essi pervenienti siano conformi a norme. Il Comune può imporre distanze cautelative tra zona di somministrazione ed insediamenti o strade.

3. Il suolo oggetto di scarico è sistemato per evitare ruscellamento.

4. Lo scarico di liquame su suolo è vietato in terreni soggetti a vincolo idrogeologico o costituenti aree di salvaguardia di risorse idriche di cui a Dpr 236/1988, art. 4, 5, 6 e 7.

5. Lo scarico di liquame su suolo è soggetto ad autorizzazione comunale.

Art. 80. Scarico di liquame in sottosuolo in unità geologiche profonde.

1. Lo scarico di liquame in sottosuolo in unità geologiche profonde è soggetto all'autorizzazione di Comitato dei ministri di cui a Dcim 4 Feb 1977, art. 3.

Art. 81. Smaltimento di fanghi residuati.

1. Lo smaltimento di fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione rispetta le norme tecniche generali di cui a Dcim 4 Feb 1977, allegato 5.

2. Lo smaltimento di fanghi di depurazione in agricoltura rispetta le norme di cui a Dlgs 99/1992.

3. Lo smaltimento di fanghi di cui a comma 2 è soggetto ad autorizzazione regionale.

Art. 82. Ispezioni.

1. Il Comune può effettuare all'interno di insediamenti ispezioni necessarie per accertamento di condizioni danti luogo a formazione di scarichi, e accedere per campionamento e misurazione a punti di scarico.

2. Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su scarichi sono svolte dall'Ass o dall'Arpa.

Art. 83. Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti.

1. Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani rispettano il regolamento comunale.

2. Lo smaltimento di rifiuti industriali rispetta le norme di cui a Dlgs 22/1997.

3. Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sono vietati.

Art. 84. Deposito temporaneo di rifiuti.

1. Il deposito temporaneo di rifiuti nel corso dei cicli produttivi all'interno di stabilimenti rispetta le norme di cui a Dlgs 22/1997.

2. I rifiuti pericolosi sono raccolti ed avviati a operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente da quantità in deposito, o, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge m^3 10. Il termine di durata di deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera m^3 10 in un anno.

3. I rifiuti non pericolosi sono raccolti ed avviati a operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente da quantità in deposito, o, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge m^3 20. Il termine di durata di deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera m^3 20 in un anno.

Capo XII - OPERE IDRAULICHE.

Art. 85. Acque pubbliche.

1. Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali anche se artificialmente estratte da sottosuolo, sistemate o incrementate, che, sia isolatamente, per portate o per ampiezza di bacino imbrifero, sia in relazione a sistema idrografico a cui appartengono, hanno o acquistano attitudine ad usi di interesse pubblico.

Art. 86. Derivazioni e utilizzazioni.

1. Le derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica per qualsiasi uso rispettano le norme di cui a Rd 1285/1920, Rd 1775/1933 e Dlgs 275/1993.

2. Le derivazioni sono soggette ad autorizzazione regionale.

Art. 87. Opere vietate e distanze.

1. Le opere idrauliche rispettano le norme di cui a Rd 523/1904.

2. Sono lavori ed atti vietati su acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, tra gli altri:

a) pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per esercizio di pesca capaci di alterare il corso naturale di acque. Sono eccettuate le consuetudini per esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, secondo le dovute cautele;

b) edifici di nuova realizzazione, ampliamenti e scavi a distanza da piede di argini e loro accessori o da sponda di acqua pubblica a cielo aperto minore di m 10, e recinti e smovimenti di terreno a distanza minore di m 4;

c) qualunque opera o fatto che possa alterare stato, forma, dimensioni, resistenza e convenienza a uso cui sono destinati argini, accessori e manufatti attinenti.

3. I divieti di cui a comma 2 possono essere superati con autorizzazione di ente proprietario o gestore di acqua pubblica.

Art. 88. Rete di scolo.

1. Le opere di sistemazione agraria rispettano la rete di smaltimento di acque meteoriche esistente. Eventuali modifiche sono ammesse solo se mantenenti o miglioranti la sua efficienza.

2. Per fossi esistenti:

a) è vietato interrimento, riduzione di sezione o tombamento, salvo quanto previsto a lettera b);

b) è ammesso tombamento, in zone per insediamenti, e anche in zone diverse se per costituzione di accesso o per opera di interesse pubblico, con tubi di sezione tale da assicurare il deflusso di acque anche in occasione di pioggia straordinaria.

3. Per fossi interrati, ridotti di sezione o tombati diversamente da quanto previsto a comma 2, lettera b), il Comune può prescrivere ripristino, a spese di proprietari o frontisti.

Capo XIII - TUTELA AMBIENTALE.

Art. 89. Edifici, impianti e depositi insalubri.

1. Edifici, impianti e depositi dove sono prodotti vapori, gas o altre esalazioni insalubri soggetti a particolari cautele sono indicati con *DM 5.9.1994* in un elenco diviso in due classi.

2. L'attivazione di un'industria insalubre di prima classe è segnalata per scritto 15 giorni prima al Comune, ai sensi di *Rd 1265/1934*, art. 216. Ugualmente è segnalata per scritto 15 giorni prima l'attivazione di un'industria insalubre di seconda classe.

3. Le industrie insalubri sono classificate dalla Gc, a richiesta di Ass, in base a elenco approvato con *Dm San.*, ai sensi di *Rd 45/1901*, art. 102. La Gc determina se le industrie comprese nella prima classe sono sufficientemente isolate nelle campagne e lontane da abitazioni, e se per le altre sono adottate speciali cautele necessarie ad evitare nocività al vicinato.

4. Se vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche possono causare pericolo o danno per la salute pubblica il Comune può prescrivere misure per prevenire o rimuovere danno o pericolo. In caso di inadempimento il Comune può intervenire d'ufficio.

Art. 90. Prevenzione di rischio di incidenti rilevanti.

1. Per attività industriali comportanti o potenzialmente comportanti uso di sostanze pericolose e potenzialmente presentanti rischio di incidenti rilevanti il fabbricante adotta misure per prevenirli e limitarne le conseguenze per uomo e ambiente, ai sensi di *Dpr 175/1988* e *Dm Amb. 20 Mag 1991*.

2. Progettazione, realizzazione e gestione di attività di cui a comma 1 rispettano le norme di cui a *Dpcm 31 Mar 1989*.

3. Su agibilità di impianti per attività di cui a comma 1 il Comune interviene dopo che siano trascorsi 60 giorni da presentazione a ministeri dell'ambiente e della sanità di notifica o a Regione e a prefetto di dichiarazione di cui a *Dpr 175/1988*, art. 4 e 6.

4. In caso di incidente rilevante il fabbricante informa immediatamente il prefetto ed il Comune, comunicandone circostanze, sostanze pericolose coinvolte e misure di emergenza adottate o da adottarsi.

Art. 91. Emissioni in atmosfera.

1. Costruzione, modifica sostanziale o trasferimento di impianti industriali e di pubblica utilità danti luogo a emissioni in atmosfera potenzialmente inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili sono soggette ad autorizzazione regionale, di cui a *Dpr 203/1988*, art. 6. Sono esclusi da assoggettamento ad autorizzazione impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale, ivi compresi impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento di locali, nonché impianti di climatizzazione, impianti termici destinati a riscaldamento di ambienti, a riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, a uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione. Sono inoltre esclusi impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari, impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca e impianti ad inquinamento atmosferico poco significativo.

2. La domanda di autorizzazione regionale è corredata di progetto, indicante ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenzione di inquinamento, quantità e qualità di emissioni, nonché il termine per messa a regime di impianti.

3. Gli impianti di cui a comma 1 rispettano i valori limite di emissione di cui a Dgr o, in assenza, quelli di linee guida per contenimento di emissioni inquinanti di impianti industriali di cui a Dm Amb. 12 Lug 1990. Il rispetto dei limiti è valutato secondo le norme di cui a Dm Amb. 21 Dic 1995.

Art. 92. Limiti di livello sonoro.

1. Le attività producenti rumore rispettano i limiti massimi di livello sonoro in ambiente abitativo e in ambiente esterno di cui a Dpcm 1° Mar 1991 e Ls 447/1995 determinati dal Comune per zone.

2. In assenza di determinazione di zone il livello sonoro equivalente ponderato in curva A (Leq A) rispetta limiti in decibel (A) massimi seguenti:

- a) in zona A: diurno 65, notturno 55;
- b) in zona B: diurno 60, notturno 50;
- c) in zona esclusivamente industriale: diurno 70, notturno 70;
- d) in resto di territorio comunale: diurno 70, notturno 60.

3. In zone non esclusivamente industriali non è comunque superabile una differenza tra livello equivalente ponderato in curva A (Leq A) di rumore ambientale e quello di rumore residuo in ambiente abitativo di 5 decibel (A) in periodo diurno e 3 decibel (A) in periodo notturno. La misurazione è effettuata in ambienti abitativi nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

4. Le attività temporanee comportanti impiego di macchinari ed impianti rumorosi possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui a commi 1, 2 e 3 dal Comune, che stabilisce le prescrizioni idonee a limitare l'inquinamento acustico, sentita l'Ass.

5. Le sorgenti sonore in luogo di intrattenimento danzante, ivi compresi circoli privati abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto, rispettano i requisiti acustici di cui a Dpcm 18 Set 1997 e *DPCM 14.11.1997*.

6. Le sorgenti sonore interne a edifici e gli edifici rispettano i requisiti acustici di cui a Dpcm 5 Dic 1997.

7. I progetti per:

a) realizzazione, modifica o potenziamento di:

- 1) aviosuperfici ed eliporti;
- 2) strade extraurbane;
- 3) discoteche;
- 4) circoli privati ed esercizi pubblici ove sono installati macchinari o

impianti rumorosi;

5) impianti sportivi e ricreativi;

b) nuovi impianti ed infrastrutture per:

- 1) attività produttive;
- 2) postazioni di servizi commerciali polifunzionali,

sono corredate di previsione di impatto acustico.

Art. 93. Serbatoi interrati.

1. Costruzione, installazione ed esercizio di serbatoi interrati rispettano le norme di cui a Dm Amb. 20 Ott 1998.

Art. 94. Valutazione di impatto ambientale.

1. Per interventi appartenenti a categorie, superanti soglie o localizzati in aree sensibili di cui a Dpgr 245/1996 le domande di concessione o autorizzazione sono corredate di studio di impatto ambientale, avente gli elementi e sottoposto alla procedura di cui a Lr 43/1990.

2. Lo studio di cui a comma 1 è sottoposto a pronuncia di Pgr, che può fissare prescrizioni per adozione di alternative a progetto proposto, mitigazione di impatto e monitoraggio durante esecuzione di lavori o esercizio di opere.

3. Se la pronuncia su impatto ambientale è negativa la domanda di concessione o autorizzazione è respinta.

Art. 95. Verifica di Azienda per i servizi sanitari.

1. I progetti per attività produttive sono soggetti a parere di Ass per verifica di compatibilità ambientale e igienico sanitaria, ai sensi di Lr 52/1981, articoli 7 e 8.

2. A domande di concessione o autorizzazione o a denuncia per attività di cui a comma 1 è allegata relazione illustrante tipi e quantità di:

- a) materie trattate;
- b) attività o ciclo produttivo;
- c) energia e acqua necessarie ad attività;
- d) emissioni sonore;
- e) scarichi liquidi e sistema di trattamento e smaltimento;
- f) emissioni in atmosfera;
- g) residui solidi e sistema di loro stoccaggio, trattamento e smaltimento, ed inoltre, se smaltimento di liquami su suolo:
- h) elementi di individuazione e caratteristiche di terreni, compreso valore di contenuto d'acqua tollerato e compatibilità di smaltimento;
- i) compatibilità con ordinamenti culturali previsti.

Art. 96. Conservazione di boschi.

1. La riduzione di superficie forestale esistente è vietata, salvo autorizzazione di Drf, ai sensi di Lr 22/1982, art. 18.

2. Gli interventi in bosco rispettano il regolamento di cui a Dpgr 174/1989.

3. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia o trasformazione d'uso di bosco e di fondo soggetto al vincolo idrogeologico di cui a Rd 3267/1923 è soggetta ad autorizzazione di:

- a) Drf per superfici superiori a m² 5.000;
- b) Lrf per superfici inferiori a m² 5.000,

ai sensi di Lr 22/1982, art. 7, e Dpgr 174/1989, art. 49.

4. Salvo che per fabbisogno agricolo di azienda e/o familiare per quantitativi inferiori a m³ 10 di legname da opera e/o m³ 15 di legna da ardere, qualsiasi taglio di bosco è dichiarato a Lrf almeno 45 giorni prima di inizio, ai sensi di Dpgr 174/1989, art. 7.

5. Sono considerate bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono caratterizzati da presenza di vegetazione arborea, associata o meno ad arbustiva, in cui la componente arborea esercita una copertura al suolo superiore al 20%, di superficie pari o superiore a m² 1.000 e larghezza media minima pari o superiore a m 10, misurati da base esterna di fusti. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui a periodo 1°, privi temporaneamente di vegetazione arborea per cause naturali, compreso incendio, o per intervento di uomo, sono considerati bosco. Viabilità o canali presenti all'interno di formazioni vegetali di cui a periodi 1° e 2° di larghezza pari o inferiore a m 3 non costituiscono interruzione di superficie boscata.

6. Non sono considerate bosco:

- a) formazioni vegetali e terreni su cui esse sorgono, sia pubblici che privati, ricadenti in zone omogenee A e B e in area contigua a zone A e B medesime destinata da piani urbanistici a servizi ed attrezzature collettive, se non ricadenti in area oggetto di piano economico, anche se scaduto;
- b) parchi cittadini, giardini e aree verdi attrezzate, sia pubbliche che private;
- c) colture di alberi di Natale di età media inferiore ad anni 30;
- d) impianti di specie a rapido accrescimento, arboreti da legno e altri impianti costituiti con altre specie arboree di turno, accertabile da piano di coltura e conservazione regolarmente approvato, o in difetto, da prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, inferiore ad anni 50, realizzati su terreni precedentemente non boscati. La rinnovazione naturale, eventualmente insediatasi durante il periodo di vita di impianto, non determina cambiamento di qualità da non bosco a bosco;
- e) terreni abbandonati, ivi compresi quelli ricadenti in alveo di fiumi e torrenti, eccettuati quelli di risorgiva, su piano e su scarpe di loro argini, e a distanza da piede esterno di stessi inferiore a m 4, in cui sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree e/o arbustive da meno di 10 anni da momento di sopralluogo;
- f) filari e viali di piante arboree e/o arbustive e frutteti.

Art. 97. Interventi su opere o aree vincolate.

1. Gli interventi su opere di interesse storico, artistico ed archeologico vincolate di cui a Ls 1089/1939 sono soggetti ad autorizzazione di Soprintendenza ai Baaaas.

2. Gli interventi in aree vincolate di cui a Ls 1497/1939 e Ls 431/1985 aventi ad oggetto:

- a) nuova realizzazione, demolizione e ricostruzione ed ampliamento di edifici, all'esterno di Prp esaminati da Ctr, sezione 1^a, di volumetria superiore a m³ 5.000;
- b) riduzione di superficie boscata di dimensione superiore a m² 5.000;
- c) opere ed interventi su corsi d'acqua iscritti in elenchi di cui a Rd 1775/1933, eccetto opere ad interventi non aventi rilevanza urbanistica;
- d) opere ed interventi implicanti movimenti di terra superiori a m³ 30.000, sono soggetti ad autorizzazione regionale.

3. Gli interventi in aree vincolate di cui a Ls 1497/1939 e Ls 431/1985 aventi ad oggetto interventi diversi da quelli di cui a comma 2 sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo parere di Ced, integrata con membro esperto in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Copia di autorizzazione paesaggistica e suoi elaborati sono trasmessi a Soprintendenza ai Baaaas. Restano salve le norme di cui a commi 5 e 6.

4. L'efficacia di autorizzazione di cui a commi 2 e 3 è sospesa per 90 giorni decorrenti da suo invio ad amministrazioni cui compete potere di annullamento, se nel frattempo non perviene da esse formale atto di consenso.

5. Non sono soggetti ad autorizzazione in aree vincolate di cui a Ls 1497/1939 e Ls 431/1985:

- a) operazioni ammesse da norme vigenti ed attinenti ad attività agricola, taglio colturale di bosco, taglio di diradamento, avviamento di bosco ceduo a governo ad alto fusto, tagli di utilizzazione boschiva, forestazione, riforestazione, interventi antincendio e di conservazione, escluse opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico-forestale, infrastrutture di viabilità forestale di carattere permanente a fondo stabilizzato, piste antincendio e opere di bonifica fondiaria, ivi compresi riordini fondiari;
- b) nuovi impianti e reti tecnologiche da interrare sotto strada o sedimi artificiali, compresi elementi accessori, non elevati oltre il piano di superficie, non comportanti alterazioni permanenti di stato di luoghi.

6. Non sono soggetti ad autorizzazione, in aree vincolate di cui a Ls 431/1985:

- a) interventi in zone A e B e in area destinata da piani urbanistici a servizi ed attrezzature collettive contigua a zone A e B medesime;

b) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, non alteranti stato di luoghi né aspetto esteriore di edifici, e interventi da attuarsi su esistente non alteranti stato di luoghi né aspetto esteriore di manufatti;

c) interventi di manutenzione ordinaria su corso d'acqua, comprendenti eventualmente prelievo di materiale inerte da alveo ed eventuale movimentazione di materiali inerti all'interno di alveo stesso, dichiarati tali da Genio civile o da Direzione regionale dell'ambiente, secondo rispettive competenze.

7. Le opere soggette ad accertamento di conformità urbanistica o a denuncia da eseguirsi da amministrazioni statali, da enti istituzionalmente competenti, da amministrazioni regionale e provinciale e da loro formali concessionari restano di competenza regionale.

Capo XIV - IMPIANTI.

Art. 98. Impianti in genere.

1. Gli impianti radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, di gas, di sollevamento e di protezione antincendio in edifici ad uso civile e gli impianti di energia elettrica in edifici per qualsiasi uso rispettano le norme di sicurezza di cui a Ls 46/1990 e Dpr 447/1991.

2. Installazione, trasformazione e ampliamento di impianti di cui a comma 1, nei casi previsti da Dpr 447/1991, esclusi impianti di sollevamento, sono realizzati in base a progetti redatti da tecnici iscritti ad albo professionale, nell'ambito di rispettive competenze.

3. I progetti di cui a comma 2 non soggetti ad approvazione sono depositati presso l'Utc contestualmente a progetto edilizio.

4. Gli impianti sono eseguiti a regola d'arte da soggetti abilitati di cui a Ls 46/1990, art. 2. Il rilascio di certificato di abitabilità o agibilità di edifici è subordinato a presentazione di dichiarazione di conformità, di cui a Ls 46/1990, art. 9, o di certificato di collaudo di impianti.

5. Sono esclusi da obbligo di redazione di progetto, di rilascio di certificato di collaudo e di esecuzione da parte di soggetti abilitati i lavori di manutenzione ordinaria.

6. Ove nuovi impianti, esclusi idrosanitari e di sollevamento, siano installati in edifici già dotati di certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso l'Utc dopo ultimazione di lavori progetto di rifacimento e dichiarazione di conformità o certificato di collaudo.

7. Restano salve norme per impianti elettrici ed elettronici in abitazioni.

Art. 99. Impianti elettrici ed elettronici in abitazioni.

1. Costruzione, modifica ed ampliamento di impianti elettrici ed elettronici in abitazioni sono realizzati in base a progetti esecutivi redatti e firmati da tecnici abilitati ed iscritti ad albo professionale, con le modalità di cui a Lr 57/1988.

2. I progetti di impianti per opere di cui a comma 1 soggette a concessione sono depositati in due copie presso l'Utc prima di inizio di lavori di cablaggio da committente o da costruttore. I progetti relativi ad opere soggette ad autorizzazione o denuncia sono depositati in due copie presso l'Utc contestualmente a domanda di autorizzazione o denuncia. Eventuali varianti sono depositate presso l'Utc prima di ultimazione di impianto.

3. I documenti di cui a comma 2 sono datati e firmati da direttore di lavori e da costruttore o installatore, e conservati in cantiere per tutto il periodo di opere, sotto la responsabilità di costruttore.

4. Dopo ultimazione di impianto di cui a comma 1 il direttore di lavori, o in mancanza il committente, deposita presso l'Utc una relazione in due copie attestante conformità di impianto a norme di cui a Lr 57/1988, firmata da installatore e da direttore di lavori, o in mancanza di direttore di lavori da committente.

5. Le opere ed impianti di cui a comma 1 in edifici di volume superiore a m³ 2.000 sono sottoposti a collaudo da parte di tecnico abilitato iscritto ad albo da almeno 5 anni. La nomina di collaudatore spetta a committente, che la comunica a Utc. Il certificato di collaudo e relativa relazione sono redatti in tre copie, e contengono eventuali accertamenti di Utc su documentazione e accertamento di collaudatore su impianto. Le tre copie di certificato e di relazione sono trasmesse a Utc, che ne restituisce due con attestazione di avvenuto deposito.

6. Le norme di cui a commi precedenti si applicano in quanto compatibili con le norme per impianti in genere.

Art. 100. Opere impicanti consumo di energia.

1. Le opere impicanti consumo di energia rispettano le norme di cui a Ls 10/1991, Dpr 412/1993 e Dm Ind. 6 Ago 1994. Negli interventi di recupero di patrimonio edilizio esistente la loro applicazione è graduata in relazione a categorie di intervento. Per sostituzione di generatori di calore vale la Cm Ind. 12 Apr 1994.

2. Gli edifici pubblici e privati di qualsiasi destinazione d'uso e gli impianti non di processo ad essi associati sono progettati e posti in opera in modo tale da contenere al massimo in relazione a progresso tecnico i consumi di energia termica ed elettrica.

3. Gli impianti di riscaldamento a servizio di edifici di nuova realizzazione sono progettati e realizzati in modo da consentire adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione di calore per ogni unità immobiliare.

4. I progetti di impianti impicanti consumo di energia termica ed elettrica sono depositati in due copie presso l'Utc contestualmente a comunicazione di inizio di lavori, corredati di relazione tecnica sottoscritta da progettista attestante il rispetto di Ls 10/1991.

5. La documentazione di cui a comma 4 è compilata secondo le norme di cui a Dm Ind. Una copia è restituita con attestazione di avvenuto deposito e conservata in cantiere a cura di direttore di lavori.

6. Le opere sono collaudate secondo le norme di cui a Ls 46/1990.

7. Il Comune controlla il rispetto delle norme di cui a Ls 10/1991 in relazione a progetto di opere, in corso d'opera o entro cinque anni da data di ultimazione di lavori dichiarata.

Art. 101. Distribuzione e utilizzazione di gas.

1. Progettazione, installazione e manutenzione di impianti domestici di distribuzione e utilizzazione di gas rispettano le norme Uni 7129/1992.

2. Materiali, apparecchi, installazioni ed impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi simili rispettano le norme di cui a Dpr 218/1998 e norme Uni Cig.

Art. 102. Condizionamento di aria e ventilazione.

1. Gli impianti di condizionamento di aria o di ventilazione di locali di cui a Ls 584/1975, art. 1, punto b), per esenzione da divieto di fumare rispettano le norme di cui a Dm 18 Mag 1976.

2. Gli impianti di condizionamento di aria e di ventilazione di locali rispettano le norme Uni 10339/1993.

Art. 103. Evacuazione di prodotto gassoso.

1. Lo sbocco di condotti di evacuazione di prodotto di combustione è posto a distanza e altezza tali da evitarne l'immissione in edifici circostanti.

2. In edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari i condotti di evacuazione di prodotto di combustione rispettano le norme di cui a Dpr 412/1993. In particolare i condotti sono dotati di sbocco sopra il tetto di edificio, a quota prescritta da norme tecniche Uni 7129/1992, nei casi seguenti:

a) nuova installazione di impianto termico, anche se a servizio di singole unità immobiliari;

b) ristrutturazione di impianto termico centralizzato;

c) ristrutturazione di totalità di impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;

- d) trasformazione da impianto termico centralizzato a impianti individuali;
- e) impianto termico individuale realizzato da singoli previo distacco da impianto centralizzato.

La norma di cui a periodo precedente può non essere applicata nei casi seguenti:

- a) mera sostituzione di generatore di calore individuale;
- b) singola ristrutturazione di impianto termico individuale già esistente, sito in stabile plurifamiliare, qualora nella versione iniziale non disponga già di sistema di evacuazione di prodotto di combustione con sbocco sopra il tetto di edificio;
- c) installazione di apparecchi non considerati impianti termici, come stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

Art. 104. Ascensori e montacarichi in servizio privato.

1. Installazione ed esercizio di ascensori e montacarichi di servizio privato rispettano le norme di cui a:

- a) Ls 1415/1942, Dpr 1767/1951 e Dpr 1497/1963 in genere;
- ed inoltre:
- b) Dm 246/1987 se per abitazione;
 - c) Dpr 459/1996 e Cm Ind. 157296/1997 se per cose e per disabili;
 - d) Dpr 268/1994 se elettrici, idraulici ed oleoelettrici.

2. L'installazione di ascensori e montacarichi è soggetta a licenza di impianto, comunale, previo parere di Ipsel. L'esercizio è soggetto a licenza, comunale, previo collaudo di Ipsel.

Art. 105. Approvvigionamento di acqua.

1. L'approvvigionamento di acqua potabile per edificio può avvenire mediante acquedotto o pozzo artesiano. In caso di approvvigionamento mediante pozzo l'abitabilità o agibilità di edificio sono subordinate a presentazione di certificato di qualità e idoneità d'uso dell'acqua, di Ass.

2. Il proprietario di un fondo può estrarre e utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, osservando le distanze e cautele prescritte dalla legge. Sono compresi in usi domestici innaffiamento di giardini ed orti e abbeveraggio di bestiame.

3. Salva la possibilità di cui a comma 2, ricerca di acque sotterranee e scavo o terebrazione di pozzi sono soggette ad autorizzazione, regionale.

4. I soggetti che al di fuori dei servizi pubblici attuano approvvigionamento idrico autonomo installano e mantengono in efficienza strumenti idonei per misura di portate di acqua prelevata, e ne fanno denuncia a Provincia o a Comune con periodicità non superiore ad un anno.

Art. 106. Dotazioni per acque reflue.

1. Le acque reflue sono allontanate da edificio mediante condutture di materiale impermeabile, mantenute possibilmente distaccate da muri e solai.

2. Le colonne di scarico di acque reflue sono dotate di tronchi di traduzione di esalazioni oltre la copertura di edificio. In edifici con servizi igienici sovrapposti i tronchi sono sdoppiati per costituzione di ventilazione primaria e secondaria distinte.

3. Gli apparecchi sanitari sono dotati di chiusura idraulica a sifone.

4. Le reti fognarie interne a stabilimenti produttivi sono strutturate in relazione a tipo di liquidi addotti allo scarico, valutandosi nella progettazione la possibilità di recupero o riutilizzo anche parziale di acque usate. Le sostanze particolarmente pericolose sono raccolte in rete separata, dotata di sistemi di sicurezza capaci di ovviare tempestivamente ad

eventuale temporaneo mancato funzionamento di sistemi di trattamento. In ogni caso sono adottati provvedimenti idonei ad evitare l'inquinamento anche accidentale di acque di ciclo naturale, superficiali e sotterranee.

5. I pozzi perdenti rispettano:
 - a) differenza di quota tra fondo loro e livello massimo di falda minima di m 2;
 - b) distanza da pozzo artesiano minima di m 10.

Art. 107. Dotazioni per acque meteoriche.

1. Le coperture di edifici sono dotate di canali per ricezione e traduzione di acque meteoriche a colonne di scarico.

2. Le colonne di scarico di acque meteoriche:

- a) rispettano una sezione minima di 1 cm² per ogni m² di copertura;
- b) in corrispondenza di spazi pubblici sono incassati nel muro o realizzati con materiale resistente ad urti per altezza minima di m 2,2.

3. In corrispondenza di marciapiede le acque sono scaricate con passaggio sotterraneo.

Art. 108. Linee elettriche aeree esterne.

1. Le linee elettriche aeree esterne rispettano le norme tecniche di cui a Dm LLpp 449/1988. In particolare i conduttori di linee di classe zero e prima sono costituiti inaccessibili da fabbricati senza aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.

2. I conduttori di linee a tensione inferiore a 132 kV rispettano da terreno, specchi acquei ed edifici la distanza minima di cui a Dm LLpp 16 Gen 1991.

3. Gli edifici adibiti ad abitazione o ad altra attività comportante tempi di permanenza prolungati rispettano da conduttori di linee elettriche esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV la distanza minima di cui a Dpcm 23 Apr 1992, art. 5, rispettivamente di m 10, 18 e 28. Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza è calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

4. La distanza da parti in tensione di una cabina o da sottostazione elettrica è uguale a quella prevista per la più alta tra le tensioni ivi presenti.

5. Le linee elettriche e telefoniche aeree esterne sono poste possibilmente lungo assi già attrezzati, mascherandosene possibilmente la vista da spazi pubblici mediante cortine arboree e/o arbustive. Gli attraversamenti di strade sono ridotti al minimo. Svincoli e incroci di grande traffico sono evitati, o, quando necessari, sono attraversati possibilmente con linee leggermente diagonali rispetto a tracciato viario e in corrispondenza di curve.

Art. 109. Antenne per telefonia cellulare.

1. Le antenne per telefonia cellulare rispettano i limiti di radiofrequenza di cui a Dm Amb. 381/1998.

Art. 110. Impianti per acqua di piscina.

1. Gli impianti di circolazione, trattamento e disinfezione di acqua di piscina rispettano le norme Uni 10637/1997.

Capo XV - SICUREZZA CONTRO INCENDI.

Art. 111. Edifici residenziali di altezza antincendio uguale o superiore a m 12.

1. Gli edifici residenziali di altezza antincendio uguale o superiore a m 12 rispettano le norme di cui a Dm Int. 246/1987. In particolare:

a) gli accessi all'area rispettano i requisiti seguenti:

- 1) larghezza: minima di m 3,50;
- 2) altezza libera: minima di m 4;
- 3) raggio di svolta di percorsi: minimo di m 13;
- 4) pendenza: massima 10%;
- 5) resistenza al carico: minima tonnellate 20;

b) le scale sono costituite da pedata minima di m 0,3 misurata a m 0,4 da montante centrale o da parapetto interno. Il vano scala ha una superficie netta di aerazione permanente in sommità minima di m² 1;

c) il vano corsa ascensore rispetta una superficie netta di aerazione permanente in sommità minima pari al 3% di area di sezione orizzontale, e comunque non inferiore a m² 0,2. Nel vano corsa è vietata la posa di canne fumarie, condutture o tubazioni non afferenti a impianto ascensore.

Art. 112. Aziende e attività particolari.

1. In aziende o lavorazioni in cui sono prodotti, impiegati, sviluppati e detenuti prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, elencate in Dpr 689/1959, tab. A, o in aziende o lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli, elencate in tab. B, sono adottate misure idonee per prevenzione di incendi e tutela di incolumità di lavoratori.

2. Impianti e costruzioni o di cui a comma 1 sono soggetti a nullaosta di Cp VVff. A lavori eseguiti le opere sono collaudate da Cp VVff stesso.

3. Il certificato di agibilità per opere di cui a comma 1 è subordinato a presentazione di certificato di prevenzione conseguente a visita di collaudo.

4. I depositi e le industrie pericolose di cui a Dm Int. 16 Feb 1982 sono inoltre soggetti a visite periodiche.

5. I titolari di attività di cui a Dm Int. 16 Feb 1982 richiedono il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui a Ls 966/1965 e Dpr 577/1982. In attesa di rilascio di certificato i titolari di attività esistenti presentano domanda per rilascio di nullaosta provvisorio. Ai fini di rilascio di nullaosta provvisorio sono osservate le prescrizioni di Cp VVff, in base a Dm 8 Mar 1985 e relativi allegati A e B.

6. I depositi e grandi magazzini di vendita di abbigliamento rispettano le norme di cui a Cm Int. 75/1967.

Art. 113. Edifici civili a struttura di acciaio.

1. I progetti di edifici civili a struttura di acciaio rispettano le norme di cui a Cm Int. 91/1961.

Art. 114. Stabilimenti per oli minerali.

1. Gli stabilimenti per lavorazione e i depositi per immagazzinamento, impiego o vendita di oli minerali rispettano le norme di cui a Dm Int. 31 Lug 1934.

Art. 115. Impianti per gas di petrolio liquefatti.

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione rispettano le norme di cui a Dpr 208/1971 e Cm Int. 74/1971.

Art. 116. Impianti termici a combustibili liquidi.

1. Gli impianti termici di potenzialità superiore a 30.000 kcal/h alimentati con combustibili liquidi derivati da petrolio con uso di serbatoi di capacità fino a m³ 15 per:

- a) riscaldamento di ambienti;
- b) produzione di acqua calda per edifici civili;
- c) cucine e lavaggio stoviglie;
- d) sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
- e) lavaggio di biancheria e simili;
- f) distruzione di rifiuti fino a 1 tonnellata/giorno;
- g) forni da pane ed altre materie incombustibili ed ininfiammabili ai sensi di Ls

860/1956,

rispettano le disposizioni di cui a Cm Int. 73/1971. Ne sono esclusi gli impianti inseriti in cicli di produzione industriale.

2. Gli impianti di potenzialità fino a 30.000 kcal/h comprese rispettano le norme Uni 7129/1992.

Art. 117. Impianti termici a gas di rete.

1. Progettazione, costruzione ed esercizio di impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h), alimentati da combustibili gassosi a pressione massima di 0,5 bar per:

- a) climatizzazione di edifici e ambienti;
- b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
- c) forni da pane e di altri laboratori artigianali;
- d) lavaggio di biancheria e sterilizzazione;
- e) cucine e lavaggio di stoviglie,

rispettano le norme di cui a Dm Int. 12 Apr 1996.

Art. 118. Depositi di gas di petrolio liquefatti.

1. Progettazione, costruzione, installazione ed esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatti rispettano le norme di cui a:

- a) Dm Int. 13 Ott 1994 se aventi capacità complessiva superiore a m³ 5;
- b) Dm Int. 31 Mar 1984, Cm Int. 2004/1995 e Cm Int. 2005/1995 se aventi capacità complessiva fino a m³ 5.

2. In zone di nucleo storico e zone di interesse paesaggistico i depositi sono interrati. In zone diverse i depositi sono interrati possibilmente.

Art. 119. Locali di pubblico spettacolo.

1. I locali di intrattenimento e pubblico spettacolo rispettano le norme di cui a Dm Int. 19 Ago 1996.

Art. 120. Scuole.

1. Le scuole rispettano le norme di cui a Dm Int. 26 Ago 1992.

Art. 121. Autorimesse.

1. Le autorimesse in genere rispettano le norme di cui a Dm Int. 1° Feb 1986. In particolare le autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a 9 autoveicoli rispettano i requisiti seguenti:

- a) autorimesse di tipo misto, inserite o collegate con edifici destinati ad altri usi:
 - 1) strutture portanti orizzontali e verticali: tipo R 60, e se di separazione Rei 60;
 - 2) eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione: protette con porte metalliche piene a chiusura automatica. Sono comunque vietate comunicazioni dirette con locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili e vani abitabili;
 - 3) superficie di aerazione naturale complessiva: minima pari a 1/30 di superficie di locale;
 - 4) altezza: minima di m 2;
 - 5) eventuale suddivisione interna in box: con strutture del tipo Rei 30, e aerazione di box con aperture permanenti in alto e in basso di superficie minima pari a 1/100 di superficie di locale. L'aerazione può avvenire anche con aperture su corsie di manovra;
 - b) autorimesse di tipo isolato:
 - 1) strutture verticali e orizzontali: realizzate con materiali non combustibili;
 - 2) superficie di aerazione naturale: minima pari a 1/30 di superficie di locale;
 - 3) eventuale suddivisione interna dei box: con strutture in materiali non combustibili, e aerazione dei box con aperture permanenti in alto e in basso di superficie minima pari a 1/100 di superficie di locale. L'aerazione può avvenire anche con aperture su corsie di manovra;
 - 4) altezza: minima di m 2.
2. Il numero massimo di autoveicoli è dichiarato da titolare di diritto a uso di locale, cui compete l'obbligo di osservanza di norme.

Art. 122. Distributori di gas di petrolio liquefatti.

1. Gli impianti per distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti rispettano le norme di cui a Dpr 208/1971.

Art. 123. Serre riscaldate.

1. Gli impianti di produzione di calore aventi potenzialità superiore a 35 kW (30.000 kcal/h) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso per serre rispettano le norme di cui a Dm Int. 9 Feb 1989 e Dm Int. 12 Apr 1996. In particolare:

- a) i locali esclusivamente destinati a generatore termico sono realizzati con materiali non combustibili e con accesso diretto da esterno.
- b) i locali o le serre all'interno dei quali è installato generatore termico rispettano una superficie di aerazione minima di m² 0,5.

Art. 124. Attività ricettive turistico-alberghiere.

1. Le opere per attività ricettive turistico-alberghiere rispettano le norme di cui a Dm Int. 9 Apr 1994.

Capo XVI - SICUREZZA E IGIENE SU LAVORO.

Art. 125. Sicurezza e salute.

1. Gli ambiti di lavoro rispettano per tutela di salute e sicurezza di lavoratori le norme di cui a Dlgs 626/1994. In particolare gli ambienti di lavoro rispettano le misure seguenti:

- a) eliminazione di rischi in relazione a conoscenze acquisite in base a progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo;
- b) riduzione di rischi alla fonte;
- c) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- d) rispetto di principi ergonomici in concezione di posti di lavoro, scelta di attrezzature e definizione di metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e/o ripetitivo;
- e) priorità di misure di protezione collettiva rispetto a misure di protezione individuale;
- f) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- g) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo a dispositivi di sicurezza in conformità a indicazioni di fabbricanti.

2. La valutazione di rischi di incendio in luoghi di lavoro e le misure di prevenzione e protezione antincendio rispettano le norme di cui a Dm Int. 10 Mar 1998.

Art. 126. Sicurezza contro infortuni.

1. Gli edifici per attività lavorative a cui sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati rispettano le norme per prevenzione di infortuni sul lavoro di cui a Dpr 547/1955. In particolare:

- a) i pavimenti di ambienti di lavoro devono essere privi di buche o sporgenze pericolose. Eventuali aperture necessarie a processo lavorativo sono provviste possibilmente di coperture solide o di parapetti;
- b) le aperture in pareti permettenti il passaggio di una persona o presentanti pericolo di caduta per dislivelli superiori a m 1 sono provviste di barriera o parapetto;
- c) i posti di lavoro e di passaggio sono difesi con adeguati provvedimenti contro caduta o investimento da materiali;
- d) le porte sono disposte per numero ed ubicazione in modo da consentire evacuazione rapida di locali;
- e) le scale sono costituite con gradini dimensionati a regola d'arte e larghezza adeguata a esigenze di transito, e parapetto o altra difesa equivalente;
- f) le scale a pioli di altezza superiore a m 5 ed inclinazione superiore a 75 gradi sessagesimali sono dotate a partire da m 2,5 da base di gabbia metallica di protezione;
- g) impalcature, passerelle, ripiani, rampe di accesso, balconi e posti di lavoro o di passaggio sovrelevato sono dotati su tutti i lati aperti di parapetto con arresto al piede o di difesa equivalente. La protezione non è necessaria per piani di caricamento di altezza inferiore a m 1,5;
- h) ambienti, posti di lavoro e passaggi sono dotati di illuminazione di sicurezza.

Art. 127. Igiene del lavoro.

1. Le opere per attività lavorative a cui sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati rispettano le norme per igiene del lavoro di cui a Dpr 303/1956. In particolare:

a) i locali chiusi destinati a lavoro in aziende industriali occupanti più di 5 addetti ed in ogni caso in quelle esponenti ad azione di sostanze nocive rispettano un'altezza interna utile minima di m 3;

b) ove non sia diversamente richiesto da necessità di lavorazione, e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i locali di lavoro e di transito sono di norma illuminati con luce naturale diretta.

Art. 128. Dotazioni.

1. Gli edifici per attività lavorative sono dotati di servizi igienici, preceduti da disimpegno, con 1 lavello per ogni 5 addetti e 1 vaso per ogni 30 addetti, ma non meno di 1 apparecchio per ogni tipo.

2. Nelle aziende aventi oltre 10 addetti i servizi igienici sono separati per sesso.

3. Nelle aziende aventi oltre 20 addetti può essere prescritta installazione di docce.

4. Le aziende aventi oltre 50 addetti o aventi necessariamente cattive condizioni igieniche sono dotate di spogliatoi distinti per sesso, areati, riscaldati ed arredati.

5. Gli edifici in cui permangono per refezione oltre 30 addetti o aventi necessariamente cattive condizioni igieniche sono dotati di refettorio, aeroilluminato, riscaldato e arredato.

Capo XVII - SIGNIFICATO DI TERMINI.

Art. 129. Definizione di interventi.

1. Ampliamento - Conservazione tipologica - Interventi di rilevanza urbanistica - ambientale - Manutenzione ordinaria - Manutenzione straordinaria - Nuova costruzione - Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica - Restauro - Risanamento Conservativo - Ristrutturazione edilizia - Ristrutturazione urbanistica: riferimento a Titolo VI, Capo I, artt. 61 e segg. L.R. 52/91 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 130. Definizione di elementi fisici.

1. Alloggio: insieme di vani funzionalmente connessi, o unico vano utile, destinati ad uso di abitazione.

2. Edificio: costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti oppure separata da altre mediante muri elevati senza soluzione di continuità da fondazioni a tetto, dotata di libero accesso ed eventualmente di scale autonome.

3. Sagoma di edificio: figura solida definita da intersezione dei piani di pareti esterne con piani di copertura e di terreno, escluse opere complementari.

4. Servizio o accessorio, ai soli fini di applicazione di norme di distanza: edificio di dimensione limitata, distinguibile per caratteristiche fisiche e funzionali, a servizio di altra opera.

5. Unità immobiliare, ai soli fini di applicazione di norme di Prg per integrazione volumetrica indipendente da indice di fabbricabilità: edificio. Ove presenti pertinenze è l'insieme di edificio principale e pertinenze.

6. Vano: spazio coperto delimitato da ogni lato da pareti. La parete interrotta da notevole apertura definisce due vani, salvo che uno di essi per dimensione ridotta non costituisca parte integrante dell'altro.

7. Vano per servizio o vano accessorio: vano non avente requisiti minimi necessari per permanenza di persone, o comunque obiettivamente destinato a funzione di servizio o accessoria, come bagno, corridoio, ripostiglio, autorimessa, centrale per impianti e simili.

8. Vano utile o stanza: vano avente i requisiti minimi necessari per permanenza continuativa di persone, come per soggiorno, pranzo, letto, studio, gioco, stiratura e simili.

Art. 131. Definizione di fasi di lavori.

1. Inizio lavori: fase in cui operazioni di scavo per nuove costruzioni o di rimozione per interventi su patrimonio edilizio esistente sono avviate al punto che possa essere constatata effettiva realizzazione di parte di progetto.

2. Ultimazione lavori: fase in cui le opere sono realizzate al punto da poter essere abitabili o agibili.

Art. 132. Parametri urbanistici ed edilizi.

A) Altezza:

1. *E' la differenza tra quota di terreno:*

a) esistente se il terreno viene mantenuto a quota esistente;

b) ribassato se il terreno viene ribassato rispetto a esistente. Se tuttavia il terreno viene ribassato per costituzione di ingresso a piano interrato o seminterrato può assumersi la quota esistente, per la sola parte di opere corrispondente a ingresso;

c) rialzato se il terreno viene rialzato rispetto a esistente. Se però il terreno viene rialzato oltre la quota stradale è applicata la quota stradale massima esistente in corrispondenza di opere.

e quota media di:

d) intersezione tra intradosso di copertura e parete o colonnato perimetrale se la copertura è piana o pendente fino a 45%. Se presente parapetto in cui il pieno supera il 20% di superficie è applicata la linea superiore di parapetto;

e) intradosso di copertura se la copertura è pendente più di 45%.

2. Sono esclusi da computo vani tecnici sporgenti oltre la sagoma di edificio e ad esso strettamente strumentali.

3. Salvo divieto specifico di piano urbanistico in zona B può comunque:

a) mantenersi l'altezza di opere esistenti;

b) applicarsi l'altezza di opere esistenti in opere unite o aderenti, per una superficie in proiezione orizzontale non superiore né a superficie di opere esistenti né a m² 200.

B) Densità fondiaria:

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie fondiaria.

C) Densità territoriale:

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie territoriale.

D) Distanza da confine:

1. E' la distanza minima tra costruzione fronteggiante proprietà diversa e confine di proprietà.

2. Sono esclusi da computo:

a) aggetti fino a m 1,5 completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi;

b) opere funzionali a servizi a rete di interesse generale;

c) canne fumarie sporgenti fino a m 0,5.

E) Distanza da strada:

1. E' la distanza minima tra costruzione fronteggiante strada e confine stradale, misurata ortogonalmente a strada.

2. Sono esclusi da computo:

a) aggetti fino a m 1,5 completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi;

b) opere funzionali a servizi a rete di interesse generale;

c) canne fumarie sporgenti fino a m 0,5;

d) opere per distributori di carburante.

3. Salvo divieto specifico di piano urbanistico in zona B può comunque:

a) mantenersi la distanza di opere esistenti;

b) applicarsi la distanza di opere esistenti in opere lontane non più di m 10, in stesso lato stradale, per un fronte non superiore né a fronte di opere esistenti né a m 20.

F) Distanza da zona:

1. E' la distanza minima tra costruzione e limite di zona omogenea.

2. Per allevamenti zootecnici la distanza è misurata da spazio di permanenza di animali.

3. Sono esclusi da computo:

a) aggetti fino a m 1,5 completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi;

b) canne fumarie sporgenti fino a m 0,5.

G) Distanza tra edifici:

1. E' la distanza minima tra edifici diversi, misurata radialmente.
2. Sono esclusi da computo:
 - a) aggetti fino a m 1,5 completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi;
 - b) canne fumarie sporgenti fino a m 0,5.

H) Distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante:

1. E' la distanza minima tra veduta in parete di edificio di nuova costruzione e parete di edificio o di parte di edificio antistante residenziale. Il colonnato è equiparato a veduta.
2. Sono esclusi da computo:
 - a) aggetti fino a m 1,5 completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi;
 - b) canne fumarie sporgenti fino a m 0,5.
3. La previsione di distanza non esclude la possibilità di costruzione in unione o aderenza, e non è applicata né a veduta verso parete di servizi ed accessori né a veduta di servizi ed accessori verso parete di edificio di stessa proprietà.
4. L'obbligo di arretramento da confine per una misura maggiore di metà di intera distanza presso parete di edificio esistente in proprietà finitima non sussiste ove in alternativa non sia possibile la costruzione in unione o aderenza.
5. La distanza non è applicata ove tra veduta e parete di edificio antistante sia interposta strada.

I) Indice di fabbricabilità fondiaria:

1. Riferimento ad art. 32 PURG.

L) Indice di fabbricabilità territoriale:

1. Riferimento ad art. 32 PURG.

M) Rapporto di copertura:

1. Riferimento ad art. 32 PURG.

N) Superficie coperta:

1. E' la proiezione su piano orizzontale di costruzione elevata fuori terra, riferita a superficie fondiaria.
2. Sono esclusi da computo:
 - a) aggetti fino a m 1,5 aerati e senza sovrastanti corpi chiusi;
 - b) opere a terra senza copertura fissa;
 - c) pensiline per protezione di ingressi, fino a m² 10;
 - d) pensiline per protezione di distributori di carburante;
 - e) piani di carico e scarico per attività produttive alti fino a m 1,5.

O) Superficie fondiaria:

1. Riferimento ad art. 32 PURG.

P) Superficie lorda di allevamento:

1. E' la superficie di spazio di permanenza di animali lorda di muri, corridoi e altri spazi strettamente integrati.

Q) Superficie territoriale:

1. Riferimento ad art. 32 PURG.

R) Superficie utile:

1. E' la somma di superfici di pavimento di singoli vani, esclusi balconi, terrazze, armadi a muro, cantine, soffitte non abitabili, spazi comuni e superfici comprese in sguinci.

S) Superficie utile abitabile:

1. E' la superficie di pavimento di alloggio, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

2. E' esclusa dal computo la superficie per servizi e accessori, riguardante:

- a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio della residenza;
- b) autorimesse singole o collettive;
- c) androni di ingresso e porticati liberi;
- d) logge e balconi.

T) Volume di fabbricato:

1. E' il volume ottenuto moltiplicandosi la superficie di pavimento, lorda di muri, di:

- a) vani;
- b) spazi coperti chiusi da tre lati o in modo equivalente;
- c) spazi coperti diversi da b) per la parte eccedente il 30% di a), per altezza di piano, lorda di solaio, eccetto copertura.

2. Sono escluse da computo:

- a) le parti di *opere diverse da vani utili* sottostanti a quota di terreno:
 - 1) esistente se il terreno viene mantenuto a quota esistente;
 - 2) ribassato se il terreno viene ribassato rispetto a esistente. Se tuttavia il terreno viene ribassato per costituzione di ingresso a piano interrato o seminterrato può assumersi la quota esistente, per la sola parte di opere corrispondente a ingresso;
 - 3) rialzato se il terreno viene rialzato rispetto a esistente. Se però il terreno viene rialzato oltre la quota stradale è applicata la quota stradale massima esistente in corrispondenza delle opere;
- b) le parti di *opere diverse da vani utili* di altezza interna utile fino a m 1,7;
- c) vani per scale e ascensore comuni, eccetto disimpegni e corridoi;
- d) vani tecnici sporgenti oltre la sagoma dell'edificio e ad esso strettamente strumentali;
- e) spazi coperti come previsti a comma 1, lettera c), fino al 30% di vani computati;
- f) portici pubblici o di uso pubblico;
- g) spazi coperti da aggetti;
- h) le parti di opere diverse da vani utili sottostanti a quota di sicurezza da allagamento, ove prevista da Prg.

Capo XVIII - NORME FINALI.

Art. 133. Decadenza di concessione, autorizzazione e denuncia.

1. L'entrata in vigore di previsioni urbanistiche nuove comporta decadenza di concessione, autorizzazione o denuncia con esse contrastanti, salvo che i lavori siano stati iniziati e siano completati entro 3 anni da inizio.

Art. 134. Annullamento di concessione o autorizzazione.

1. La concessione o autorizzazione può essere annullata dal Comune o da autorità di tutela giurisdizionale ove siano accertati errori nei presupposti giuridicamente necessari per rilascio o altri vizi di legittimità, se sono stati determinanti e sussistano ragioni di interesse pubblico specifiche, concrete ed attuali.

Art. 135. Deroghe a vincoli speciali.

1. I vincoli imposti in applicazione di norme speciali possono essere derogati mediante autorizzazione di ente proprietario o gestore dell'opera che ne è causa, o di ente responsabile di controllo, compatibilmente con la legge.

Art. 136. Denuncia di rinvenimenti.

1. Eventuali rinvenimenti di resti od oggetti di pregio, di interesse geologico, storico o artistico in corso d'opera sono denunciati immediatamente da direttore di lavori o da costruttore a Soprintendenza ai Baaaas e al Comune.

2. Conseguentemente a rinvenimento di resti od oggetti di cui a comma 1 i lavori sono sospesi immediatamente, e possono riprendere soltanto dopo autorizzazione di Soprintendenza ai Baaaas. L'autorizzazione può contenere prescrizioni.

Art. 137. Sanzioni.

1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare forniture per esecuzione di opere prive di titolo.

2. Per violazione di norme di leggi speciali sono applicate le sole sanzioni previste da leggi speciali.

Art. 138. Richiamo a norme vigenti.

1. Per quanto non previsto da Red sono applicate leggi e regolamenti diversi.

2. In caso di contrasto tra Red e leggi o regolamenti sovraordinati, anche successivi, prevalgono leggi e regolamenti sovraordinati, anche successivi.

3. Restano salvi termini temporali, ambiti applicativi, eccezioni e deroghe previste da leggi e regolamenti.

4. Il riferimento a leggi e regolamenti comprende eventuali loro modifiche e integrazioni.

Art. 139. Deroghe.

1. Possono eseguirsi in deroga a Red opere urgenti e indifferibili ordinate dal Comune o dall'autorità giudiziaria.

Art. 140. Norma transitoria.

1. La Ced ultima nominata a data di entrata in vigore di Red resta in carica fino a 6 mesi da entrata in vigore di Red.

2. Entro il termine di cui a comma 1 il Comune nomina una Ced nuova.

Art. 141. Entrata in vigore e durata di Red.

1. Il Red entra in vigore il giorno successivo a scadenza di periodo di pubblicazione.

2. Il Red vige a tempo indeterminato.

Schema di atto d'obbligo per opere di urbanizzazione

Al Comune di Casarsa della Delizia

1. Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente a _____ presentatore di domanda per _____ a _____, su terreno distinto in mappa al foglio _____ mappale _____;

premessò

che si rendono necessarie opere di urbanizzazione;

che la legge 10/1997, art. 11, e il decreto del presidente della giunta regionale 139/1997, art. 13, prevedono che il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della quota dovuta, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune;

che il regolamento edilizio, art. 18, comma 5, prevede che a scomputo totale o parziale della quota dovuta per oneri di urbanizzazione il Comune può ammettere realizzazione diretta di opere di urbanizzazione;

che le opere sono individuate in progetto allegato, e consistono in _____

SI OBBLIGA

ad eseguire le opere di urbanizzazione di cui in premessa conformemente al progetto approvato, e a cedere al Comune le aree ivi previste, entro i termini stabiliti dal Comune.

2. A garanzia dell'obbligo il sottoscritto ha costituito a favore del Comune deposito cauzionale di:

lire _____ per costo di costruzione delle opere di urbanizzazione;

lire _____ per cessione di aree,

mediante garanzia fidejussoria n. _____ di data _____ di _____ (allegato A). Il deposito resta vincolato fino ad adempimento degli obblighi, ed è svincolato dal Comune in base a dichiarazione del tecnico comunale di adempimento degli obblighi conforme alle previsioni.

3. Il costo delle opere di urbanizzazione, valutato in lire _____ e il valore delle aree cedute, valutato in lire _____ sono scomputati dagli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge 10/1977, art. 11 e del decreto del presidente della giunta regionale 139/1997, art. 13.

4. Il sottoscritto autorizza fin d'ora il Comune ad intervenire in sua sostituzione in caso di inadempimento degli obblighi, mediante prelievo della cauzione, con richiesta semplice al depositario, ed occupazione dell'area. In caso di spese maggiori il Comune può rivalersi sul sottoscritto in altre forme di legge. Il sottoscritto rinuncia ad ogni opposizione ed esonera il Comune da ogni responsabilità per i prelievi operati.

5. Gli edifici oggetto di concessione non sono abitabili/agibili fino a che non sia intervenuta la dichiarazione del tecnico comunale di cui al punto 2.

6. Alienando opere o volturando la concessione il sottoscritto può trasferire l'obbligo, fermo restando che egli, suoi successori od aventi causa ne restano solidamente responsabili ove non trasferito.

7. Per quanto non espressamente previsto sono applicate norme vigenti.

8. Le spese relative all'atto sono a carico del sottoscritto.

Località, _____

Firmato